



Davide Dimodugno

(Assegnista di ricerca in Diritto e Religione,
Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Giurisprudenza)

***Requiescat in loco sacro: prime riflessioni sull'uso delle chiese
cattoliche come colombari tra esigenze della Chiesa e complessità
delle normative regionali****

*Requiescat in loco sacro: first reflections on the use of Catholic churches as
columbaria between the needs of the Church and the complexity of regional
regulations*

ABSTRACT: Negli ultimi decenni, la Chiesa cattolica ha mutato la sua opinione circa la cremazione dei fedeli defunti, passando da una posizione decisamente contraria alla cremazione ad una più aperta. Per varie ragioni, tra cui la mancanza di spazio nei cimiteri e i costi significativamente inferiori rispetto all'inumazione e alla tumulazione, il ricorso alla cremazione è aumentato in modo esponenziale. Si è così persa la connotazione ostile di questa pratica rispetto alla dottrina della Chiesa sulla resurrezione dei corpi. Per questo motivo, in alcuni Paesi, come la Germania, si è diffuso l'utilizzo di chiese cattoliche sovrabbondanti come colombari, ovvero spazi in cui conservare le ceneri dei defunti, pur mantenendo il carattere sacro del luogo. Il presente contributo, partendo dalla costituzione di un'apposita commissione in materia da parte dell'Arcidiocesi di Bologna, da cui sono scaturiti i due quesiti a cui ha risposto il Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede il 9 dicembre 2023, intende presentare i profili problematici di questa soluzione nel contesto italiano, alla luce della complessità e della pluralità delle normative regionali in materia di polizia mortuaria.

ABSTRACT: In recent decades, the Catholic Church has changed its position on the cremation of the faithful departed, moving from a decidedly anti-cremation stance to a more open-minded one. For various reasons, including the lack of space in cemeteries and the significantly lower costs compared to burial, the use of cremation has increased exponentially. Thus, the hostile connotation of this practice with respect to the Church's doctrine on the resurrection of bodies has been lost. Therefore, in some countries, such as Germany, the conversion of redundant churches into columbaria, i.e. places where the ashes of the faithful can be kept, has become widespread, while maintaining the sacred character of the place. This contribution, starting from the creation of a special commission on the matter by the Archdiocese of Bologna, which resulted in the two questions answered by the Prefect of the Dicastery for the Doctrine of the Faith on 9 December 2023, intends to present

* Contributo sottoposto a valutazione – Article submitted to a double-blind review. Il contributo costituisce la versione, ampliata e integrata con note, dell'intervento tenuto al convegno annuale dell'EUARE, *European Academy of Religion*, svoltosi a Palermo il 20-23 maggio 2024, nell'ambito della sessione *Legal notes on the margins of a new era for places of worship 4.0*. Si ringrazia la Commissione Cinerarium per la conservazione delle urne cinerarie dell'Arcidiocesi di Bologna per il materiale che è stato cortesemente messo a disposizione.



the problematic profiles of this solution in the Italian context, in the light of the complexity and plurality of regional regulations about mortuary police.

SOMMARIO: 1. I quesiti del card. Zuppi e il lavoro della commissione *Cinerarium* - 2. L'evoluzione della posizione della Chiesa cattolica sulla cremazione - 3. La legislazione italiana sulla cremazione tra disciplina statale e normative regionali - 4. Prospettive per l'utilizzo delle chiese cattoliche come colombari

1 - I quesiti del card. Zuppi e il lavoro della commissione *Cinerarium*

Le recenti risposte del Prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede, card. Víctor Manuel Fernández, alle domande poste dal card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna¹, hanno ridestato l'attenzione circa un tema rimasto ai margini del dibattito accademico, ma invero di grande interesse e utilità pratica, ovvero la possibilità di adibire alcune chiese sovrabbondanti a colombari² ovvero a luoghi di conservazione delle ceneri dei defunti, a seguito di cremazione³.

¹ **DICASTERIUM PRO DOCTRINA FIDEI**, *Foglio di Udienza con il Santo Padre. Risposta a Sua Em.za, il Card. Matteo Maria Zuppi, Arcivescovo di Bologna, circa due quesiti relativi alla conservazione delle ceneri dei defunti, sottoposti a cremazione*, 9 dicembre 2023, consultabile sul sito: https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_dcf_doc_20231209_risposta-card-zuppi-ceneri_it.html.

² Precisiamo che nel presente contributo il termine "colombario" non è utilizzato nel senso di «gruppi di loculi affiancati e sovrapposti in cui si pongono le bare», ma nel suo significato più antico di luogo di conservazione delle ceneri dei defunti, ovvero nella seconda accezione con cui il *Vocabolario della lingua italiana* 2004, a cura di N. Zingarelli, Zanichelli, Bologna, 2003, p. 394, definisce "colombario": «Nei sepolcreti con nicchie dell'antica Roma, luogo ove si riponevano le urne con le ceneri». In questo senso, si vedano, inoltre, **G. LUGLI**, *Colombario*, in *Enciclopedia italiana*, vol. X, Istituto della enciclopedia italiana, Roma, 1950, p. 777: «Caratteristico genere di sepolcro romano costruito per contenere le ceneri dei cremati, venuto in uso negli ultimi secoli della repubblica, e perdurato poi fino all'età degli Antonini. Le urne cinerarie erano conservate entro nicchie ricavate nelle pareti durante la costruzione stessa, ciò che dava all'edificio l'aspetto d'una colombaia: donde il nome»; **F. GRANA, G. MATTHIAE**, *Colombario*, in *Enciclopedia dell'arte antica*, vol. II, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma, 1959, p. 746: «Stanza sepolcrale nelle cui pareti erano i loculi o nicchie per riporvi le urne cinerarie; così chiamata anche modernamente dalla somiglianza delle nicchie con i piccoli vani di una colombaia».

³ **G. DE NINNO**, *Cremazione*, in *Enciclopedia Cattolica*, vol. IV, Ente per l'Enciclopedia cattolica e per il libro cattolico, Città del Vaticano, 1950, col. 838, afferma che con il termine "cremazione" si intende «la combustione del cadavere pronta, completa e secondo la tecnica scientifica», prima di procedere alla sepoltura. Si vedano, inoltre, **F. GAGLIANI CAPUTO**, *Funebri (servizi)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVIII, Giuffrè, Milano, 1969, pp. 243-244; **G. VIGLIONE**, *Cremazione*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. IV, UTET, Torino, 1989, pp. 462-464; **Z. SUCHECKI**, *Cremación de cadáveres*, in *Diccionario general de derecho canónico*, vol. II, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 809- 812; **M.R. MOTTOLA**, *Sepolcro*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, Agg. VIII, Utet giuridica, Torino, 2013, pp. 692-693.



In particolare, gli interrogativi sollevati dal cardinale miravano a comprendere se fosse possibile «predisporre un luogo sacro, definito e permanente, per l'accumulo commisto e la conservazione delle ceneri dei battezzati defunti, indicando per ciascuno i dati anagrafici per non disperdere la memoria nominale», e se fosse, altresì, lecito concedere la possibilità di conservare parte soltanto delle ceneri in un luogo significativo per la vita del defunto.

Il responso del Dicastero, positivo ad ambedue le questioni, sottintende la risposta cristiana ai temi dell'antropologia teologica e dell'escatologia⁴, circa l'essenza della natura umana e il suo destino ultimo, ovvero la ricapitolazione di tutte le cose in Cristo e la risurrezione dei morti nell'ultimo giorno⁵, con la precisazione che quello che risorgerà non sarà lo stesso corpo materiale avuto in vita, bensì un corpo trasfigurato, che manterrà però preservata l'identità biografica di ciascuno. Conseguentemente, la resurrezione dei corpi, ovvero il compimento della volontà onnipotente e salvifica di Dio⁶ potrà avvenire anche se questi sono stati totalmente distrutti o dispersi e ciò, a maggior ragione, se si considerano tutti quei martiri cristiani il cui corpo è stato bruciato sul rogo⁷ o altrimenti profanato, e per i quali sarebbe assurdo negare, per ciò solo, la resurrezione dei loro corpi.

La risposta del card. Fernández si è fondata sul n. 5 dell'istruzione *Ad resurgendum cum Christo*, emanata dalla Congregazione per la dottrina della fede nel 2016, il quale così dispone:

⁴ Sui quali ci limitiamo a rinviare a **G. GOZZELINO**, *Nell'attesa della beata speranza. Saggio di escatologia cristiana*, Elle Di Ci, Leumann, 1993; **A. NITROLA**, *Trattato di escatologia. Spunti per un pensare escatologico*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2001; **IDEM**, *Trattato di escatologia. Pensare la venuta del Signore*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2010; **G. ANCONA**, *Antropologia teologica. Temi fondamentali*, Queriniana, Brescia, 2014; **A. ZIEGENAUS**, *Il futuro della creazione in Dio. Escatologia*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2015; **PONTIFICIA COMMISSIONE BIBLICA**, *Che cosa è l'uomo? Un itinerario di antropologia biblica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019. Si veda, inoltre, **O. AIME**, *Per chi suona la campana? Il mistero della morte*, UTET Università, Torino, 2008.

⁵ Cfr. Mt 12, 25; Gv 6, 37-40; 1Cor 15, 35-55, nonché *Catechismo della Chiesa cattolica. Testo integrale. Nuovo commento teologico-pastorale*, a cura di R. Fisichella, Libreria Editrice Vaticana - San Paolo, Città del Vaticano - Cinisello Balsamo, 2017, nn. 992-1019, pp. 286-292.

⁶ In questo senso, cfr. **AGOSTINO**, *La cura e il culto dei morti*, traduzione dal latino *De cura pro mortuis gerenda* a cura di R. Calzecchi Onesti, Edizioni patristiche, Vicenza, 1966, pp. 30-36. In particolare, Sant'Agostino rileva che, secondo quanto riporta la *Storia ecclesiastica* di Eusebio, in Gallia alcuni corpi di martiri furono dati in pasto ai cani e le loro ossa bruciate e disperse nel Rodano. Pertanto, interpreta il passo di Lc 12, 4 («Non temete chi uccide il corpo, ma poi non può fare nient'altro»), nel senso che «qualunque arbitrio crudele si fossero presi i carnefici, nulla mai avrebbe diminuito la beatitudine cristiana dei morti, o toccato la loro sensibilità nella vita ultraterrena, o danneggiato il corpo, così da farlo risorgere nella sua integrità».

⁷ **M.-A. SANTANER**, *Polvere o cenere? Sepoltura e cremazione*, Messaggero, Padova, 2000, p. 18, cita i casi di San Policarpo, Sant'Apollonia, Santa Giovanna d'Arco e di alcuni fra i martiri dell'Uganda.



“Qualora per motivazioni legittime venga fatta la scelta della cremazione del cadavere, le ceneri del defunto devono essere conservate di regola in un luogo sacro, cioè nel cimitero o, se è il caso, in una chiesa o in un’area appositamente dedicata a tale scopo dalla competente autorità ecclesiastica. [...] La conservazione delle ceneri in un luogo sacro può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana. In tal modo, inoltre, si evita la possibilità di dimenticanze e mancanze di rispetto, che possono avvenire soprattutto una volta passata la prima generazione, nonché pratiche sconvenienti o superstiziose”⁸.

La proposizione di questi quesiti non è giunta improvvisa, quasi come un fulmine a ciel sereno, ma rientra, al contrario, nell’ambito di una più ampia riflessione, che ha spinto il pastore della diocesi felsinea a costituire una commissione, chiamata informalmente *Cinerarium*, per la conservazione delle urne cinerarie⁹, volta a studiare e ad approfondire il tema, da diversi punti di vista, inclusi quelli liturgici, progettuali e pastorali¹⁰, conferendole, allo scopo, un mandato della durata di tre anni.

La commissione si è già riunita diverse volte dal momento della sua costituzione con l’obiettivo di verificare la fattibilità della creazione di veri e propri colombari ovvero altri spazi di deposito comune delle ceneri all’interno o nelle pertinenze di chiese della diocesi. Una specifica discussione riguarderà la regolamentazione di un fenomeno sorto spontaneamente e che si sta consolidando da qualche tempo a questa parte ovvero la dispersione delle ceneri¹¹ presso il giardino del famoso Santuario della Madonna di San Luca, che domina dall’alto di un colle la città delle due torri. Inoltre, la commissione intende promuovere una revisione e una uniformazione del rito delle esequie, a livello diocesano.

⁸ **CONGREGATIO PRO DOCTRINA FIDEI**, *Ad resurgendum cum Christo. Istruzione sulla sepoltura dei defunti e la conservazione delle ceneri in caso di cremazione*, 15 agosto 2016, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2018, n. 5, pp. 16-17.

⁹ **ARCIVESCOVO DI BOLOGNA**, *Decreto di costituzione della commissione per la conservazione delle urne cinerarie*, Prot. 2315/2023, 19 giugno 2023.

¹⁰ Sono membri della commissione: mons. Stefano Ottani, Vicario Generale per la sinodalità e Presidente della commissione; mons. Remo Resca, Delegato Arcivescovile per la Basilica di San Luca; arch. Claudia Manenti, ing. Luigi Bartolomei; don Stefano Culiersi, Direttore dell’Ufficio Liturgico Diocesano, dott.ssa Federica Trombacco, Segretaria della commissione.

¹¹ Come si avrà modo di esaminare nel prosieguo, la Chiesa vieta tuttora la pratica della dispersione delle ceneri. Tuttavia, occorre sottolineare, come, secondo **G. CIOLI**, *Conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti: riflessioni teologico pastorali alla luce di alcuni interventi magisteriali*, in *Vivens homo* 16, n. 2 (2005), p. 348, «non sembrano esserci proibizioni in senso assoluto, né tanto meno sanzioni particolari, per le pratiche che si intendono scoraggiare. Considerata la mentalità contemporanea, un atteggiamento strettamente proibizionista rischia di risultare controproducente dal punto di vista pastorale. Si tratta piuttosto di comunicare, facendo tesoro di ogni occasione opportuna, il significato cristiano della morte. La grande sfida per la riflessione e l’impegno pastorale è infatti quella di offrire motivazioni prima che proibizioni, favorendo il dialogo ovunque sia possibile».



Quanto, invece, alla conservazione di parte soltanto delle ceneri in un luogo significativo per la vita del defunto, essa è stata ritenuta ammissibile dal Dicastero per la Dottrina della Fede, «posto che venga escluso ogni tipo di equivoco panteista, naturalista o nichilista e che le ceneri del defunto siano conservate in un luogo sacro», «nel rispetto delle vigenti norme civili». A tale riguardo sorge più di un dubbio circa la compatibilità di una siffatta soluzione con la normativa civile italiana, che non pare ammettere un prelievo e una conservazione o dispersione parziale di ceneri. Al contrario, in quanto effettuati con modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*, potrebbero essere sanzionati penalmente per sottrazione o dispersione di ceneri ai sensi dell'art. 411 c.p., se non autorizzato dall'ufficiale dello stato civile, oppure ai sensi dell'art. 349 c.p. per violazione dei sigilli presenti sull'urna, «apposti al fine di assicurare la conservazione o l'identità di una cosa». Non si può, peraltro, escludere, a seconda delle contingenze del caso concreto, l'applicabilità di altre norme incriminatrici, quali l'art. 407 c.p. sulla violazione di sepolcro, l'art. 412 c.p. sull'occultamento di cadavere e di ceneri e l'art. 413 c.p. sull'uso illegittimo di cadavere o di una parte di esso.

Con riguardo, infine, alla creazione di colombari nelle chiese – soluzione invero già praticata in alcuni Paesi e, in particolare, in Germania¹² – e all'«accumulo commisto» delle ceneri, alla luce del pronunciamento favorevole della Santa Sede, non sembrerebbero sussistere particolari impedimenti, quantomeno dal punto di vista canonistico, mentre più complessa appare la questione dal punto di vista dell'ordinamento italiano. Prima, però, di addentrarci nella disamina dei principali profili giuridici problematici emergenti dall'intersezione tra il diritto canonico e la normativa di polizia mortuaria statale e regionale, occorre brevemente presentare l'evoluzione della posizione della Chiesa cattolica sulla cremazione.

¹² Si vedano, sul punto, **U. HAHN**, *La chiesa sepolcrale di Acquisgrana*, in Aa. Vv., *Il battistero. Atti del V Convegno liturgico internazionale, Bose, 31 maggio-2 giugno 2007*, Qiqajon, Comunità di Bose, Magnano, 2008, pp. 127-135; **O. MEYS, B. GROPP**, *Kirchen im Wandel. Veränderte. Nutzung denkmalgeschützter Kirchen*, StadtBauKultur, Gelsenkirchen, 2010, pp. 69-75; **C. TILOCA, A. ZANGARI**, *Grabeskirche – The graves-church: a new model for “neighborhood cemeteries”?*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 6, n.8 (gennaio 2015), pp. 229-241; **G. CARBONARA**, *Da Chiesa a Colombario: l'approccio tedesco alla trasformazione di edifici di culto in disuso*, in *IN_BO. Ricerche e progetti per il territorio, la città e l'architettura*, v. 7, n. 10 (gennaio 2016), pp. 274-285; **U. HAHN**, *Umnutzung unter kirchlicher Obhut: Die Grabeskirche St. Josef (Kolumbarium) in Viersen*, in *Kirchen im Strukturwandel: Prozesse – Konzepte – Perspektiven*, LVR-Amt für Denkmalpflege im Rheinland, 2016, pp. 97-105.

Circa gli orientamenti dell'episcopato tedesco, cfr. **VESCOVI TEDESCHI**, *Seppellire i morti e consolare gli afflitti. Uno sguardo cattolico sulla cultura della sepoltura che cambia*, giugno 2005, in *Il Regno – Documenti* n. 51, n. 3 (2006), pp. 91-107.

Si veda, per un commento al documento, **G. CIOLI**, *Conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti: riflessioni teologico pastorali alla luce di alcuni interventi magisteriali*, cit., pp. 348-360.



2 - L'evoluzione della posizione della Chiesa sulla cremazione

La tradizione cristiana, rifacendosi a quella ebraica¹³, ha sempre preferito l'inumazione o la tumulazione¹⁴, rispetto alla cremazione¹⁵, sia

¹³ L'unico riferimento diretto alla cremazione di corpi presente nella Bibbia è contenuto in 1 Sam 31, 12-13, con riguardo alla cremazione dei corpi e al successivo seppellimento delle ossa di re Saul e di tre suoi figli, morti nella battaglia di Gelboe, da parte degli abitanti di Iabes di Gàlaad. Altri rimandi alla morte nel fuoco, intesa come pena da infliggersi per gravi reati, si trovano in Gen 7, 15; Gen 38, 24; Lv 20, 14; Lv 21, 9; Gs 7,25; 2 Cron 34, 5, mentre in Am 2, 1-3, il Signore si scaglia contro Moab, colpevole di aver bruciato le ossa del re di Edom al fine di ridurle in calce. Si veda, per un'ampia trattazione della cremazione nel mondo biblico e nell'ebraismo, **P. KUBERSKI**, *Le christianisme et la crémation*, Les éditions du cerf, Paris, 2012, pp. 63-87 e 91-127. Altri sintetici riferimenti all'ambito ebraico si trovano in **Z. SUCHECKI**, *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, in *Apollinaris* 66, n. 3-4 (1993), pp. 653-659.

¹⁴ Così **G. GOZZELINO**, *Nell'attesa della beata speranza*, cit., pp. 446-447; **G. CIOLI**, *Polvere. Cremazione e dispersione delle ceneri negli orientamenti della Chiesa cattolica*, EDB, Bologna, 2014, p. 7. Per uno sguardo prospettico, anteriore al codice del 1983, si veda **E. MARANTONIO SGUERZO**, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1976, e particolarmente, circa la sepoltura di fedeli nelle chiese, pp. 61-81 e pp. 120-121. La sepoltura all'interno di chiese e battisteri costituiva un'eccezione rispetto alla regola generale, che vietava tale pratica, così come era stato stabilito dal can. XVIII del concilio di Braga (563) e dai cann. XIV-XV del concilio di Auxerre (578 o 585) e ribadito dal can. LII del concilio di Magonza (813). Ciò nonostante, l'eccezione finì per diventare la regola: si vedano, sul punto, **G. OLIVERO**, *Cimitero. B) Diritto canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. VI, Giuffrè, Milano, 1960, p. 998; **P. ARIÈS**, *L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi*, Laterza, Roma - Bari, Laterza, 1980, pp. 52-58; **C. LAMBERT**, *Le sepolture in urbe nella norma e nella prassi (tarda antichità - medioevo)*, in *L'Italia centro-settentrionale in età longobarda, Atti del Convegno (Ascoli Piceno, 6-7 ottobre 1995)*, a cura di L. Paroli, All'insegna del Giglio, Firenze, 1997, p. 288, nota 21; **F. GALLETTI**, *Cimiteri e sepolture negli ordinamenti civili ed ecclesiastici tra tarda antichità ed età comunale*, in *I quaderni del m.æ.s.* 16 (2018), pp. 55-56.

¹⁵ Sulla cremazione nel diritto e nella dottrina della Chiesa cattolica, si vedano **P. PANETTA**, *La cremazione dei cadaveri è ammessa dalla Chiesa?*, in *L'amministrazione italiana* 47, n. 2 (1992), pp. 254-260; **Z. SUCHECKI**, *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, cit., pp. 666-727; **IDEM**, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1995; *Polvere o cenere? Sepoltura e cremazione*, **M.-A. SANTANER**, *Polvere o cenere? Sepoltura e cremazione*, cit.; **G. CIOLI**, *Conservazione e dispersione delle ceneri dei defunti: riflessioni teologico pastorali alla luce di alcuni interventi magisteriali*, cit., pp. 343-360; **Z. SUCHECKI**, *Revisione della normativa della Chiesa nei confronti della cremazione*, in *Apollinaris* 75, n. 1-2 (2002), pp. 263-299; **R.F. ESPOSITO**, *Sulla cremazione è finita la guerra*, in *Vita pastorale* 92, 10 (2003), pp. 50-54; **M. ARAMINI**, *1500 grammi di cenere. Cremazione e fede cristiana*, Ancora, Milano, 2006; **C. CHENIS**, *Evangelizzare la cremazione per un'icona della Chiesa. I termini della legge 130 del 30 marzo 2001*, in *Rivista Liturgica* 93, n. 5 (2006), pp. 756-780; **F. DI MOLFETTA**, *Inumazione e cremazione. Tradizione cristiana, ritualità, legislazione*, in *ivi*, pp. 739-755; **G. CIOLI**, *L'accettazione della cremazione da parte della Chiesa. Riflessioni antropologiche e pastorali*, in *Servizio alla Parola* 396 (2008), pp. 11-16; **G. GENERO**, *La cura della continuità simbolica*, in *ivi*, pp. 17-20; **F. DI MOLFETTA**, *La cremazione. Problematiche teologiche, liturgiche e pastorali*, in *P. Sorci* (a cura di), *La celebrazione cristiana delle esequie*, Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 2012, pp. 181-192; **P. KUBERSKI**, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 335-420; **E. MIRAGOLI**, *Rito delle esequie e cremazione: legislazione civile e scelte pastorali*, in *Rivista Liturgica* 99, n. 1 (2012), pp. 219-227; **G. CIOLI**, *Polvere*, cit.; **P. KUBERSKI**, *Il cristianesimo e la cremazione*, EDI, Napoli,



per rifarsi al modello di sepoltura di Gesù Cristo, il cui corpo è stato deposto in un sepolcro scavato nella roccia¹⁶, sia per discostarsi dai riti pagani romani, che prevedevano, al contrario, la cremazione e la conservazione delle ceneri all'interno di urne cinerarie¹⁷ come una valida alternativa rispetto all'inumazione. Credere nella risurrezione dei corpi e nella sacralità stessa del corpo, quale tempio dello Spirito Santo una volta ricevuto il battesimo¹⁸, fu ritenuto dalle prime comunità cristiane incompatibile rispetto alla pratica della cremazione¹⁹, che velocizza il processo naturale di decomposizione, riducendo immediatamente il cadavere in cenere²⁰.

Una volta divenuto il cristianesimo la religione ufficiale dell'impero, l'editto dell'imperatore Teodosio del 392 ripudiò espressamente la cremazione quale pratica pagana. Tale proibizione fu ulteriormente ribadita nel 785 da un editto di Carlo Magno che stabilì, addirittura, la condanna a morte per chi praticasse tale rito²¹. Nel Medioevo la cremazione non venne, dunque, praticata, se non in

2014; **M. BARBA**, *L'istruzione "Ad resurgendum cum Christo" in materia di sepoltura e conservazione delle ceneri*, in *Ephemerides Liturgicae* 130, n. 4 (2016), pp. 385-413; **A. GIANFREDA**, *La disciplina della cremazione nell'ordinamento canonico: prime riflessioni a proposito dell'Istruzione della Congregazione per la Dottrina della Fede "Ad resurgendum cum Christo"*, in *Diritto e religioni* 11, n. 2 (2016), pp. 53-80; **B. ESPOSITO**, *La vigente disciplina della Chiesa Cattolica riguardo la sepoltura, cremazione e destinazione delle ceneri dei defunti: l'Istruzione "Ad resurgendum cum Christo"*, in *Ius Ecclesiae* 29, n. 1 (2017), pp. 175-190; **A. INTERGUGLIEMI**, *Il rito delle Esequie e l'istruzione "Ad Resurgendum cum Christo" sulla cremazione*, in *L'Amico del Clero* 99, n. 1 (2017), pp. 25-29; **P. CATTANI**, *Memoria per i morti e per i vivi. Le ceneri e la riflessione della Chiesa*, in *Il Regno - Attualità* 63, n. 8 (2018), pp. 209-213; **A. GIANFREDA**, *Tra terra e cielo. Libertà religiosa, riti funebri e spazi cimiteriali*, Libellula, Tricase, 2020, pp. 152-161; **A. INTERGUGLIEMI**, *La cremazione: aspetti storici, giuridici e liturgici*, in *L'Amico del Clero* 103, n. 5 (2021), pp. 290-300.

¹⁶ Mt 27, 57-60, Mc 15,42-46; Lc 23, 50-53; Gv 19, 38-42. Lo stesso tipo di sepoltura si rinviene nell'episodio del ritorno alla vita di Lazzaro in Gv 11, 38.

¹⁷ Circa la coesistenza di incinerazione e inumazione nell'antica Roma, si vedano **H.M.R. LEOPOLD**, *La religione dei romani nel suo sviluppo storico*, Laterza, Bari, 1924, pp. 16-21 e 52-54; **A. PALMA**, *Sepolcro (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 1-2; **Z. SUCHECKI**, *La cremazione nella legislazione della Chiesa*, cit., pp. 659-666; **J. CHAMPEAUX**, *La religione dei romani*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 109; **C. CAPONE**, *Uomini in cenere. La cremazione dalla preistoria a oggi*, Editori Riuniti, Roma, 2004, pp. 16-20; **J. RÜPKE**, *La religione dei romani*, Einaudi, Torino, 2004, pp. 55-57; **P. KUBERSKI**, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 25-36 e 61.

¹⁸ 1 Cor 6, 19: «Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo, che è in voi? Lo avete ricevuto da Dio e voi non appartenete a voi stessi».

¹⁹ **Z. SUCHECKI**, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, cit., pp. 45-56.

²⁰ Nella Bibbia si afferma chiaramente che l'uomo è stato tratto dalla polvere ed è destinato a ritornare polvere: Gen 2,7 «Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente»; Gen 3,19 Con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere ritornerai!».

²¹ **Z. SUCHECKI**, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, cit., p. 124, riporta la norma, tratta dal *Capitulum Paderbrunnense*: «Si quis corpus defuncti hominis secundum ritum paganorum fiamma consumi fecerit, et ossa eius ad cinerem redierit, capitae punietur». Si veda, sul punto, anche **P. KUBERSKI**, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 176-177.



situazioni del tutto eccezionali, quali quelle determinate da calamità naturali o artificiali, come epidemie, terremoti, guerre ecc.²².

Un primo mutamento di approccio avvenne soltanto tra la fine del XVIII e l'inizio del XIX secolo, nell'epoca dell'Illuminismo e a seguito della Rivoluzione Francese, che portò con sé una rinnovata attenzione all'igiene e alla salute pubblica²³, nonché lo spostamento dei cimiteri fuori delle città (con l'editto di Saint Cloud di Napoleone Bonaparte del 12 giugno 1804). In tale contesto, la cremazione venne a perdere il suo carattere "neutro" e divenne sempre più un mezzo per atei e massoni di manifestare espressamente, mediante la combustione del cadavere e la sua trasformazione in cenere, la propria avversione alla Chiesa e alla proposta teologica cristiana dell'immortalità dell'anima e della risurrezione dei morti²⁴.

Contro tale prospettiva, più che contro la cremazione in sé²⁵, la Santa Sede prese ufficialmente posizione nel 1886, mediante l'emanazione di un decreto da parte dell'Inquisizione, il quale definì la cremazione come un «*detestabilem abusum*» e condannava la creazione e l'affiliazione a società per la promozione di tale pratica²⁶, sorte in diversi Paesi europei a partire dagli anni 1870²⁷ e spesso affiliate alla massoneria²⁸. Il passo successivo fu quello di negare le esequie ecclesiastiche, ovvero in chiesa e alla presenza del cadavere, con successiva sepoltura in un cimitero benedetto, a coloro che avessero scelto la cremazione «*propria voluntate*» e persistessero in tale determinazione fino alla morte, mentre avrebbero potuto essere celebrate nel caso in cui la cremazione avvenisse «*aliena voluntate*», ovvero per decisione di altri²⁹. Non rilevava, infine, che la decisione di farsi cremare costituisse la diretta conseguenza di un'affiliazione massonica o fosse stata assunta per altri motivi: in mancanza di una qualche forma di ritrattazione, tale determinazione comportava

²² Ivi, p. 128; M. ARAMINI, 1500 grammi di cenere, cit., p. 35; G. CIOLI, Polvere, cit., pp. 8-9.

²³ Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, cit., pp. 128-129; P. KUBERSKI, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 261-275.

²⁴ Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, cit., p. 69 e pp. 130-135.

²⁵ B. ESPOSITO, *La vigente disciplina della Chiesa Cattolica riguardo la sepoltura, cremazione e destinazione delle ceneri dei defunti*, cit., p. 179, sostiene: «Di fatto, mai la Chiesa ha condannato la cremazione in quanto tale, ma l'ha vietata per le convinzioni e le motivazioni antireligiose ed anticristiane che ne animavano i propugnatori».

²⁶ S. CONGREGATIO S.R.U. INQUISITIONIS, decretum *Non pauci. Quoad cadaverum cremationes*, 19 maggio 1886, in *Acta Sanctae Sedis* 19 (1886), p. 46.

Si veda, per un commento, P. KUBERSKI, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 342-347.

²⁷ Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, cit., pp. 59-63.

²⁸ Si vedano, sul punto, in A.M. ISASTIA, *La massoneria e il progetto di "fare gli italiani"*, in F. CONTI, A.M. ISASTIA, F. TAROZZI, *Storia della cremazione in Italia (1880-1920)*, cit., pp. 181-271; P. KUBERSKI, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 362-371; M. NOVARINO, *L'addio laico*, cit., pp. 21-25.

²⁹ S. CONGREGATIO S.R.U. INQUISITIONIS, decretum *Quoad corporum cremationem*, 15 dicembre 1886, in *Acta Sanctae Sedis* 25 (1892-93), p. 63.

Si veda, per un commento, P. KUBERSKI, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 347-349.



l'impossibilità di accedere ai sacramenti (eucarestia ed estrema unzione) e tale divieto si estendeva anche a coloro che avessero formalmente o materialmente cooperato alla realizzazione di tale volontà³⁰.

Alla luce di questi pronunciamenti il codice di diritto canonico del 1917 stabilì, all'interno del Titolo XII, *De sepultura ecclesiastica*, del libro III, *De Rebus*, l'obbligo di seppellimento dei corpi dei fedeli defunti e un divieto assoluto alla cremazione, anche contro la volontà espressa dal defunto (can. 1203)³¹ e, proibendo la celebrazione delle esequie ecclesiastiche per i pubblici peccatori, includeva anche coloro che persistessero nella decisione di farsi cremare (can. 1240, § 1, n. 5)³².

Nel 1925 la Commissione per l'interpretazione del codice di diritto canonico ebbe modo di esprimersi sull'argomento, estendendo il divieto di esequie ecclesiastiche anche a coloro che nel proprio testamento avessero disposto per la cremazione, anche se questa non ebbe poi effettivamente luogo³³. E ancora, nel 1926, la cremazione veniva definita da un decreto del Sant'Uffizio un «*barbarum morem*», anche se, con una prima significativa attenuazione, in quanto ritenuta

³⁰ SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII AD ARCHIEP. FRIBURG, *responsum De crematione cadaverum*, 27 luglio 1892, in H. Denzinger (a cura di), *Enchiridion symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, a cura di P. Hünemann, EDB, Bologna, 1996, nn. 3276-3279, pp. 1136-1137.

Si veda, per un commento, P. KUBERSKI, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 350-351.

³⁰ Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, cit., pp. 59-63.

³⁰ EX S. CONGREGATIO S.R.U. INQUISITIONIS, *Quoad corporum cremationem, Decretum*, 15 Dicembre 1886, in *Acta Sanctae Sedis* 25 (1892-93), p. 63.

³⁰ S. OFFICII AD ARCHIEP. FRIBURG, *Responsum* Hünemann, EDB, Bologna, 1996, nn. 3276-3279, pp. 1136-1137. Era, tuttavia, prevista un'eccezione, che rendeva tollerabile la cooperazione materiale alla cremazione, ovvero se tale pratica non fosse motivata da un'affiliazione massonica; non venisse rifiutata la dottrina cattolica; l'attività di operai e funzionari non fosse fatta in sprezzo alla religione cattolica.

³¹ Can. 1203 § 1. *Fidelium defunctorum corpora sepelienda sunt, reprobata eorum crematione.*

§ 2. *Si quis quovis modo mandaverit ut corpus suum cremetur, citum est hanc exsequi voluntatem; quae si adiecta fuerit contractui, testamento aut alii cuilibet actui, tanquam non adiecta habeatur.*

³² Can. 1240 § 1. *Ecclesiastica sepultura privantur, nū ante mortem aliqua dederint poenitentiae signa: [...]*

5.° *Qui mandaverint suum corpus cremationi tradi.*

³³ PONTIFICIA COMMISSIO AB CODICIS CANONES AUTHENTICE INTERPRETANDOS, *Responsa ad proposita dubia*, 10 novembre 1925, in *Acta Apostolicae Sedis* 17 (1925), p. 583.

Si veda, per un commento, E. BENEDETTI, *Spigolature di diritto canonico. Circa la cremazione*, in *Perfice munus* 2, n. 1 (1927), pp. 115-120, il quale sottolinea che: «la cremazione non è in sé cosa intrinsecamente cattiva, non è contraria al dogma della resurrezione della carne e non contraddice alla legge naturale o ad alcuna legge divina, ma è soltanto in contrasto con la disciplina costante della Chiesa, fin dai primi tempi del Cristianesimo e col sentimento naturale di pietà [...]».



«*non absolute mala*», ma ammissibile «*in extraordinariis rerum adiunctis, ex certa gravique boni publici ratione*», ovvero non come «*regula ordinaria*»³⁴.

Nel secondo dopoguerra si è assistito ad una lenta ma inarrestabile evoluzione dei costumi, dovuta non tanto al disprezzo nei confronti dell'insegnamento della Chiesa cattolica, quanto a motivi eminentemente pratici, quali considerazioni di natura igienico-sanitarie e ecologico-ambientali, la mancanza di spazi all'interno dei cimiteri e i costi notevolmente inferiori rispetto ad altre forme di sepoltura, sia per quanto riguarda le spese strettamente funebri sia per quelle successive e di lungo periodo. Si pensi, ad esempio, al canone di concessione cimiteriale per la nicchia o celletta in cui conservare l'urna cineraria, ben inferiore rispetto a quello previsto per un loculo, e completamente evitabile, in caso di affidamento e conservazione domestica ovvero di dispersione. Per tutte queste ragioni, è considerevolmente aumentato il numero di coloro che decidono di farsi cremare, ivi compresi i fedeli cattolici.

La Chiesa non poteva, dunque, non tenere conto del mutato contesto e così, nei lavori antipreparatori del Concilio Vaticano II, emersero diverse proposte, volte a mitigare, se non ad eliminare del tutto, le rigidità del codice piano-benedettino³⁵. Le ragioni addotte, ad esempio, dal presule torinese don Silvio Solero, a favore della cremazione, si fondavano su alcuni argomenti particolarmente interessanti, quali la mancanza di un divieto esplicito nelle Sacre Scritture, il terrore dei fedeli di essere sepolti vivi nei casi di cosiddetta "morte apparente" e, soprattutto per quanto a noi qui interessa, «la stessa Madre Chiesa potrà ripristinare i cimiteri parrocchiali e disporre – come in passato – presso i suoi altari le ceneri dei fedeli defunti»³⁶. Insomma, già negli anni '60 balenava nella mente di alcuni sacerdoti l'idea di una possibile adibizione delle chiese a luoghi per la conservazione delle ceneri dei fedeli defunti. Un'idea che oggi forse a qualcuno potrebbe apparire, di primo acchito, un po' strana e inusuale, ma che, in realtà, si ricollega all'antica tradizione della sepoltura nelle chiese³⁷.

³⁴ SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII, instructio *Ad omnes locorum ordinarios cum apostolica sede pacem et communionem habentes: de crematione cadaverum*, 19 giugno 1926, in *Acta Apostolicae Sedis* 18 (1926), pp. 282-283.

Si veda, per un commento, P. KUBERSKI, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 356-361.

³⁵ Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, cit., pp. 160-167.

³⁶ S. SOLERO, *De crematione*, in *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando, Series I (antepreparatoria)*. Vol. II, *Consilia et vota episcoporum ac praelatorum*, Pars III, *Europa. Italia (sub secreto)*, Typis polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1960, p. 668. In particolare, riportiamo il testo dell'argomento n. 3: «*Quod si Sancta Mater Ecclesia huic libertati fidelium indulgere voluerit, finis dabitur acerbo tot conscientiarum conflictui; et ipsa Mater Ecclesia restituere coemeteria paroecialia poterit, et componere – sicut olim – cineres fidelium defunctorum apud altaria sua*».

³⁷ E. MARANTONIO SGUERZO, *Sepoltura (dir. can.)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XLII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 53: «Dopo l'Editto di Costantino del 313 d.C. [...] dapprima la sepoltura in ecclesiis toccò agli imperatori, poi ai vescovi e ad alti prelati, infine fu estesa a tutti i fedeli. Questi ultimi giungevano al punto di far erigere delle



In questo clima vieppiù favorevole alla cremazione, la svolta decisiva si è avuta nel 1963 con l'emanazione, da parte del Sant'Uffizio, di un'apposita istruzione³⁸, approvata da Papa Paolo VI. In essa è ribadita, da una parte, la preferenza della Chiesa per l'inumazione, verso la quale i sacerdoti devono incoraggiare i fedeli, e, dall'altra, si concede la possibilità di fare ricorso alla cremazione, purché tale scelta non sia stata assunta in sprezzo alla fede, come negazione dei dogmi e degli usi cristiani; in tal caso, la salma potrà ricevere le esequie ecclesiastiche. Originariamente, tale celebrazione non poteva avere luogo presso la sala crematoria, ma tale limitazione è infine venuta meno nel 1969 con l'entrata in vigore del nuovo rito delle esequie, a condizione, purtuttavia, di «evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso»³⁹.

Gli esiti di queste nuove riflessioni, che determinano una sorta di «tolleranza condizionata»⁴⁰ per la cremazione, sono stati fatti propri anche sul piano giuridico dal codice di diritto canonico del 1983, il quale, al can. 1176 § 3, non proibisce, di per sé, la cremazione, «a meno che questa non sia stata scelta per ragioni contrarie alla dottrina cristiana»⁴¹. Considerando quest'ultima eventualità, il can. 1184, § 1, n. 2, include «coloro che scelsero la cremazione del proprio corpo per ragioni contrarie alla fede cristiana»⁴² nell'elenco delle persone a cui devono essere negate le esequie ecclesiastiche⁴³.

chiese in cui trovare l'eterno riposo. [...] Per i fedeli, la sepoltura nelle chiese era anteposta a quella nel cimitero in quanto quest'ultima era meno prestigiosa».

³⁸ **SUPREMA SACRA CONGREGATIO S. OFFICII**, instructio *De cadaverum crematione: Piam et constantem*, 5 luglio 1963, in *Acta Apostolicae Sedis* 56 (1964), pp. 822-823.

Si vedano, per un commento, **C. BERUTTI**, *Adnotationes*, in *Monitor ecclesiasticus* 90 (1965), pp. 200-207, e **P. KUBERSKI**, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 382-386. Quest'ultimo suppone che il documento sia stato adottato dietro la forte pressione dei cattolici favorevoli alla cremazione, proveniente soprattutto dall'Austria, dove nel 1962 tale pratica raggiungeva il 6,2% sul totale delle sepolture, contro lo 0,2% della Francia. **E. MARANTONIO SGUERZO**, *Evoluzione storico-giuridica dell'istituto della sepoltura ecclesiastica*, cit., pp. 184-186, sottolinea, invece, il mutamento di presunzione, con riguardo alle intenzioni dei soggetti, operato dall'istruzione, per cui non si presume più che chi opti per la cremazione lo faccia in odio alla fede, ma al contrario, si presume che: «*cremationem fieri honesto animo et gravioribus ex causis, praesertim ordinis publici*».

³⁹ **S. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO**, *Ordo exequiarum. Praenotanda*, n. 15, 15 agosto 1969, in *Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa Sede*, vol. III, 1968-1970, EDB, Bologna, 1990, n. 1437, p. 855, laddove è dato leggere: «I riti previsti nella cappella del cimitero o presso la tomba si possono fare nella stessa sala crematoria, cercando di evitare con la debita prudenza ogni pericolo di scandalo o di indifferentismo religioso».

⁴⁰ **P. KUBERSKI**, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 386-388.

⁴¹ Can. 1176 – § 3. *Enixe commendat Ecclesia, ut pia consuetudo defunctorum corpora sepeliendi servetur; non tamen prohibet cremationem, nisi ob rationes christianae doctrinae contrarias electa fuerit.*

Si veda, per un commento al canone, **E. MIRAGOLI**, *La cremazione del corpo dei defunti (can. 1176 § 3)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale* 9, n. 3 (1996), pp. 337-356.

⁴² Can. 1184 — § 1. *Exequiis ecclesiasticis privandi sunt, nisi ante mortem aliqua dederint paenitentiae signa:*



Sul piano dottrinario, anche il catechismo tratta, seppur assai brevemente, della cremazione, affermando che la Chiesa la permette, «se tale scelta non mette in questione la fede nella risurrezione dei corpi»⁴⁴, senza peraltro ribadire, in tale sede, la «preferenza per la sepoltura tradizionale»⁴⁵, mentre, su un piano più propriamente liturgico e pastorale, i fedeli sono esortati a «non conservare in casa le ceneri di familiari, ma a dare ad esse consueta sepoltura»⁴⁶.

Nel complesso, si tratta di un radicale cambio di paradigma, che muta la posizione della Chiesa sul punto, ponendola a diretto confronto, in una posizione conciliante e non di scontro aperto, con i significativi cambiamenti intervenuti sul piano sociale. Anche perché, come giustamente è stato rilevato, «il diritto canonico probabilmente non [potrà] costituir[e] un grosso freno alla spinta interiore che porta alcuni nostri contemporanei a preferire la cremazione»⁴⁷, atteso che molti la scelgono non contro la fede, ma per rompere una tradizione, quella dell'inumazione e della tumulazione, ritenuta ormai sorpassata⁴⁸.

Il mutamento dei costumi appare, invero, davvero inarrestabile: se in Italia nel 1994 il 65% dei defunti veniva tumulato, il 33% inumato e solo il 2% cremato⁴⁹, nel 2021 la situazione si è completamente ribaltata: le cremazioni hanno raggiunto il 34,44% delle sepolture, mentre le tumulazioni e le inumazioni sono scese, rispettivamente, al 48,06% e al 17,50%⁵⁰. Se questo trend dovesse continuare ben oltre le previsioni⁵¹, molto probabilmente la cremazione diventerà la forma ordinaria di sepoltura.

1° notorie apostatae, haeretici et schismatici;

2° qui proprii corporis cremationem elegerint ob rationes fidei christianae adversas;

3° alii peccatores manifesti, quibus exequiae ecclesiasticae non sine publico fidelium scandalo concedi possunt.

§ 2. Occurrente aliquo dubio, consulatur loci Ordinarius, cuius iudicio standum est.

⁴³ Si veda, sul punto, **M. DAL POZZO**, *Il riconoscimento del diritto alle esequie ecclesiastiche nella società secolarizzata*, in *Annales theologici* 29, n. 1 (2015), pp. 50-66.

⁴⁴ *Catechismo della Chiesa cattolica*, cit., n. 2301, p. 613.

⁴⁵ **G. CIOLI**, *L'accettazione della cremazione da parte della Chiesa*, cit., p. 12, nota 7.

⁴⁶ **CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI**, *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2002, n. 254, pp. 214-215.

⁴⁷ **M.-A. SANTANER**, *Polvere o cenere? Sepoltura e cremazione*, cit., p. 21.

⁴⁸ *Ivi*, p. 24, dove si afferma, inoltre, che: «La relazione con il suo passato radica l'uomo in una tradizione. Ma la fedeltà a una tradizione cesserebbe di essere umanizzante per l'uomo se si riducesse al mantenimento di comportamenti che hanno perduto il significato che avevano all'inizio».

⁴⁹ **Z. SUCHECKI**, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, cit., p. 70.

⁵⁰ Dati UNITALIA – SEFIT, consultabili sul sito: https://www.funerali.org/wp-content/uploads/File/Statistiche/Italia/SEFIT_Stat2021.pdf.

⁵¹ La proiezione indicata da **D. FOGLI**, *I luoghi della cremazione. Leggi e proposte*, in *La morte e i suoi riti. Per una celebrazione cristiana dei funerali. Atti del Convegno regionale, Imola 1-2 giugno 2009*, a cura di G. Strada, San Lorenzo, 2009, p. 276, indicava come scenario probabile una percentuale tra il 25% e il 35% di cremazioni nel 2050. Quest'ultima percentuale è stata, invero, praticamente già raggiunta nel 2021 (34,44%).



In questa prospettiva, studi di natura sociologica⁵², relativi a dati risalenti al 2018, rivelano, inoltre, che più della metà degli italiani ha già deciso in vita per quale forma di sepoltura optare, ovvero il 28,1% per la cremazione, il 20% per la tumulazione e il 12% per l'inumazione, mentre il 26,6% non ci ha pensato e il 12% è indifferente. Tra coloro che hanno deciso per la cremazione, vi sono il 20,5% di coloro che si dichiarano credenti praticanti, il 28,1% dei credenti non praticanti, il 46,1% dei non credenti e il 34,6% degli agnostici.

Si comprende, quindi, la necessità di un'ulteriore e più aggiornata presa di posizione, da parte sia della Chiesa italiana sia di quella universale⁵³. Ciò è avvenuto, rispettivamente, nel 2011, con la pubblicazione della seconda edizione italiana del rito delle esequie, in vigore dal 2 novembre 2012, che ha previsto un'appendice per le «esequie in caso di cremazione»⁵⁴, e nel 2016, con la già menzionata istruzione *Ad resurgendum cum Christo*⁵⁵. Quest'ultimo documento, indirizzato a tutti i vescovi del mondo, ha inteso fornire alcuni orientamenti giuridico-pastorali circa questa pratica sempre più diffusa,

⁵² A. COLOMBO, *Sepoltura*, in *Morire all'italiana. Pratiche, riti e credenze*, a cura di A. Colombo, il Mulino, Bologna, 2022, pp. 162-170.

⁵³ A livello europeo la situazione appare simile. F. BESPFLUG, *Préface*, in P. KUBERSKI, *Le christianisme et la crémation*, Les éditions du cerf, Paris, 2012, p. 9, riporta alcuni dati: in Francia, la cremazione è passata dal 0,5% del 1980 al 28% del 2009; in Spagna dal 2% al 25% dal 1990 al 2006. G. SALVINI, *Nuove indicazioni sulla cremazione*, in *La Civiltà Cattolica* 167, q. 3995, n. 4 (2016), p. 490, riporta dati più aggiornati e relativi a diversi Paesi: Svizzera 87,45%, Svezia 80,11%, Regno Unito 73,41%, Germania 55%, Francia 34,54%, Spagna 20,5%.

⁵⁴ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Rito delle esequie*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, nn. 165-191, pp. 203-246. Tale appendice contiene i riti da compiere presso il luogo della cremazione e prima della stessa, sia nel caso in cui il feretro giunga senza che vi sia stata una previa celebrazione in chiesa, sia nel caso in cui giunga ad esequie già celebrate. Inoltre, è disciplinato il caso eccezionale in cui le esequie avvengano, previa valutazione del Vescovo diocesano, a cremazione già avvenuta, ad esempio per morte all'estero, e sono proposte alcune preghiere da recitare al momento della deposizione dell'urna nel cimitero. Si sottolinea, in particolare, l'indicazione pastorale di cui al n. 167, laddove si afferma che: «La cremazione si ritiene conclusa solo al momento della deposizione dell'urna nel cimitero».

Si vedano, per un commento, G. BOSELLI, *Il Rito delle esequie: confessione della fede e umanizzazione della morte*, in *Rivista liturgica* 99, n. 1 (2012), pp. 44-70; A. LAMERI, *La nuova edizione del Rito delle esequie. Motivazioni e caratteristiche*, in *ivi*, pp. 18-43; G. SALVINI, *La cremazione nel nuovo rito delle esequie*, in *La Civiltà cattolica* 163, q. 3886, n. 2 (2012), pp. 386-393.

Prima della seconda edizione ufficiale italiana del rito delle esequie, le preghiere per il caso della cremazione erano state predisposte in CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA. COMMISSIONE EPISCOPALE PER LA LITURGIA, *Proclamiamo la tua risurrezione. Sussidio pastorale in occasione della celebrazione delle esequie*, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 2007, pp. 113-148.

⁵⁵ Si vedano, per un commento all'istruzione, M. BARBA, *L'istruzione "Ad Resurgendum cum Christo" in materia di sepoltura e conservazione delle ceneri*, cit., pp. 399-413; B. ESPOSITO, *La vigente disciplina della Chiesa Cattolica riguardo la sepoltura, cremazione e destinazione delle ceneri dei defunti*, cit., pp. 182-190; A. GIANFREDA, *La disciplina della cremazione nell'ordinamento canonico*, cit., pp. 64-66 e 69-74; G. SALVINI, *Nuove indicazioni sulla cremazione*, cit., pp. 486-491.



che solleva notevoli problematiche, quali la necessità di provvedere alla conservazione ovvero alla dispersione delle ceneri.

Nel contesto sociale contemporaneo, in cui si tende a rimuovere, a esorcizzare o a banalizzare la morte⁵⁶, eliminando qualsivoglia segno e manifestazione esteriore di lutto, la Chiesa intende sottolineare il rischio che la pratica della cremazione possa essere travisata e diventare un modo per disfarsi velocemente non solo dei cadaveri, ma anche dell'esistenza stessa delle persone⁵⁷. Ciò emerge, in particolar modo, con la dispersione delle ceneri, che priva non soltanto i familiari, ma anche l'intera comunità, religiosa e civile, della possibilità di ritrovarsi in un luogo ben definito, in cui potersi confortare a vicenda, pregare o anche soltanto ripensare al defunto, mantenendo una qualche forma di legame e di ricordo. Si potrebbe, in questo modo, dare adito all'idea che si sia vissuti su questa terra inutilmente, senza aver lasciato la benché minima traccia, e che quindi la vita sia priva di senso⁵⁸. Per questo motivo, oltre che per opporsi alle concezioni panteistiche o pagane sull'esistenza umana e sull'universo, l'istruzione ribadisce il divieto alla dispersione delle ceneri in aria, terra o acqua, nonché alla realizzazione con le stesse di ricordi commemorativi, quali gioielli o altri oggetti (n. 7). Allo stesso modo si raccomanda che la conservazione delle ceneri presso l'abitazione dei fedeli sia relegata a ipotesi del tutto eccezionali, che devono essere previamente valutate dall'Ordinario in accordo con quanto eventualmente disposto dalla Conferenza Episcopale locale o dal Sinodo dei Vescovi delle Chiese Orientali, senza poter, comunque, procedere alla divisione delle ceneri tra i familiari (n. 6). Infine, come si è già avuto modo di evidenziare all'inizio di questo nostro contributo, si guarda favorevolmente alla conservazione delle ceneri in un luogo sacro, in quanto prassi che può contribuire a ridurre il rischio di sottrarre i defunti alla preghiera e al ricordo dei parenti e della comunità cristiana (n. 5).

⁵⁶ Si veda, sul punto, **M. DAL POZZO**, *Il pericolo della banalizzazione delle esequie nelle società secolarizzate*, in *Annales theologici* 32, n. 1 (2018), pp. 41-72.

⁵⁷ In questo stesso senso, si veda **P. ARIÈS**, *Storia della morte in Occidente*, Rizzoli, Milano, 1997, p. 210, il quale individua quali sono i due motivi principali per la scelta della cremazione in tempi moderni in Inghilterra: 1) è «il sistema più radicale per sbarazzarsi dei morti»; 2) «la cremazione esclude il culto dei cimiteri e il pellegrinaggio alle tombe».

⁵⁸ In questo senso, **CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA**, *Rito delle esequie*, cit., n. 165, p. 206: «La prassi di spargere le ceneri in natura oppure di conservarle in altri luoghi diversi dal cimitero, come, ad esempio, le abitazioni private, solleva molte domande e perplessità. La Chiesa ha molti motivi per essere contraria a simili scelte che possono sottintendere concezioni panteistiche o naturalistiche. Soprattutto nel caso di spargimento delle ceneri o di sepolture anonime si impedisce la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario. Inoltre si rende più difficile il ricordo dei morti, estinguendolo anzitempo. Per le generazioni successive la vita di coloro che le hanno precedute scompare senza lasciare tracce». Sul punto, si veda anche **G. CIOLI**, *Polvere*, cit., p. 40: «La dispersione sembra garantire ovviamente il distacco, ma può mettere in ombra il legame coi trapassati; al contrario, la conservazione privata pare assicurare il legame ma non favorisce affatto il distacco».



3 - La legislazione italiana sulla cremazione tra disciplina statale e normative regionali

La cremazione è una pratica ammessa ormai da tempo nell'ordinamento italiano, anche se il primo tempio crematorio fu costruito, invero, quando una specifica normativa in materia ancora non esisteva. Ciò avvenne nel 1876, con la costruzione di un forno presso il cimitero monumentale di Milano, mediante il quale realizzare la volontà del cav. Alberto Keller, di origini svizzere e di religione protestante, deceduto due anni prima, che desiderava che il suo corpo venisse dato alle fiamme e ridotto in cenere⁵⁹. Tale avvenimento diede impulso alla costituzione di società a supporto della cremazione, di cui la prima fu proprio la Società per la cremazione dei cadaveri di Milano, costituitasi l'8 febbraio 1876⁶⁰. All'epoca l'unico riferimento normativo in materia di cremazione era contenuto nell'art. 67, comma terzo, del R.D. 6 settembre 1874, n. 2120, *Regolamento per l'esecuzione delle Leggi sanitarie 20 marzo 1865, allegato C, n. 2248, e 22 giugno 1874, n. 1964*, nel quale si concedeva al Ministro dell'Interno, d'intesa con il Consiglio superiore di sanità, poi al prefetto, d'intesa con il Consiglio provinciale di sanità⁶¹, di permettere la cremazione «in casi e per motivi eccezionali».

Alla luce di un parere del Consiglio di Stato del 18 febbraio 1881⁶², contrario alla conservazione delle ceneri presso luoghi di privata dimora, e di un successivo parere del 3 febbraio 1882, il Ministro dell'Interno con nota in data 9 luglio 1882, si esprimeva favorevolmente circa la conservazione, presso il Pio Istituto dei rachitici di Milano, delle ceneri dei benefattori defunti e autorizzava, di fatto, la possibilità di conservare le ceneri non solo presso gli istituti di beneficenza, ma anche presso le chiese ed altri edifici di culto⁶³.

⁵⁹ **M. NOVARINO**, *Storia della cremazione a Novara (la Socrem dalle origini a oggi)*, Fondazione Ariodante Fabretti, Torino, 2006, pp. 19-21; **M. NOVARINO, L. PRESTIA**, *Una battaglia laica. Un secolo di storia della Federazione Italiana per la Cremazione*, Fondazione Ariodante Fabretti, Torino, 2009, pp. 14-17. Si vedano anche **F. CONTI**, *Aspetti culturali e dinamica associativa*, in **F. CONTI, A.M. ISASTIA, F. TAROZZI**, *Storia della cremazione in Italia, 1880-1920*, Scriptorium, Torino, 1998, pp. 17-21; **P. KUBERSKI**, *Le christianisme et la crémation*, cit., pp. 281-282.

⁶⁰ Sulle prime società di cremazione costitutesi in Italia, si veda, **F. CONTI**, *Aspetti culturali e dinamica associativa*, cit., pp. 26-71.

⁶¹ A seguito delle modificazioni apportate all'art. 67 del R.D. 6 settembre 1874, n. 2120, dal R.D. 14 gennaio 1877, n. 3634 *Che modifica alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione della legge sulla sanità pubblica*.

⁶² Consiglio di Stato, parere 18 febbraio 1881 - Cuniberti, in *Il foro italiano* (1881) vol. 6, parte III, coll. 57-58.

⁶³ **G. PINI**, *La crémation en Italie et à l'étranger de 1774 jusqu'à nos jours*, Hoepli, Milano, 1885, pp. 24-26, consultabile sul sito: <https://archive.org/>. Si veda, in particolare, p. 25: «Après quoi, la Société de Milan tout en reconnaissant la justice et la convenance des motifs qui avaient guidé le Conseil d'état dans sa délibération, s'appuya sur les dispositions testamentaires de deux excellents citoyens pour obtenir du ministère de l'intérieur que les cendres des cadavres brûlés pussent être conservées dans les établissements de bienfaisance, ainsi que dans les églises et les autres édifices consacrés au culte».



Qualche anno dopo la cremazione fu regolamentata per la prima volta in Italia dall'art. 59 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (cosiddetta "legge Crispi"), *Sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno*, che ammetteva tale pratica all'interno di crematoi approvati dal medico provinciale, da realizzarsi in spazi messi a disposizione a titolo gratuito dai Comuni all'interno dei cimiteri. Tale articolo fu dapprima trasfuso nell'art. 198 del R.D. 1° agosto 1907, n. 636, e poi nell'art. 343 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, *Testo unico delle leggi sanitarie*, quest'ultimo tuttora in vigore, nel quale si stabilisce che la cremazione debba svolgersi in crematori autorizzati costruiti all'interno dei cimiteri, nonché si consente la collocazione delle urne cinerarie contenenti i residui della cremazione «nei cimiteri o in cappelle o templi appartenenti a enti morali o in colombari privati che abbiano destinazione stabile e siano garantiti contro ogni profanazione»⁶⁴.

A tale proposito, appare opportuno sottolineare che questi luoghi – diversi dai cimiteri – possono appartenere a soggetti che non siano il Comune o l'ente gestore del cimitero, come sarebbe nel caso di chiese di proprietà ecclesiastica. Si tratta di edifici che, dunque, non devono per forza coincidere con il "cimitero d'urne" di cui all'art. 80, comma terzo, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ovvero del vigente *Regolamento di polizia mortuaria*, in forza del quale: «Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne [contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione]; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati». Un conto è, infatti, l'utilizzo di luoghi di culto, appartenenti ad enti morali – oggi si utilizzerebbe la dizione di enti ecclesiastici o religiosi civilmente riconosciuti – situati al di fuori del cimitero, come colombari per la conservazione delle ceneri dei credenti; un altro è la richiesta, da parte di terzi, di concessione di spazi cimiteriali, al fine di adibirli a colombari "privati". Le due situazioni appaiono distinte e, giustamente, sono regolate in modo diverso: la prima dall'art. 343 del *Testo unico delle leggi sanitarie*; la seconda dall'art. 80, comma terzo, del *Regolamento di polizia mortuaria*.

La precisazione che queste "chiese-colombari" non debbano essere qualificate come "cimiteri", ma semplicemente come chiese ovvero «cappelle o templi» – nozione quest'ultima più generica, utilizzata dal legislatore dell'epoca per ricomprendere anche luoghi di culto non cattolici e per evitare il ricorso al termine canonistico di "chiesa", in un'epoca in cui la Chiesa cattolica era ancora contraria alla cremazione – comporterebbe l'esenzione dall'obbligo di lasciare una zona di rispetto di 200 metri dal centro abitato, prescritta, invece, per i cimiteri dall'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

⁶⁴ Z. SUCHECKI, *La cremazione nel diritto canonico e civile*, cit., p. 73 interpreta questa possibilità nel senso che «le ceneri di alcuni defunti potessero essere conservate in istituti di beneficenza, ospedali, ospizi sotto sorveglianza statale, come in chiese e in altri edifici consacrati al culto».



Inoltre, sempre con riguardo alla polizia mortuaria, occorre rammentare che la pratica della cremazione è stata oggetto di numerose considerazioni da parte dei diversi regolamenti succedutisi nel tempo, a partire dagli artt. 65-77 del R.D. 11 gennaio 1891, n. 42⁶⁵ e dagli artt. 65-77 del R.D. 25 luglio 1892, n. 448, passando poi per gli artt. 58-60 del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, ripresi dagli artt. 79-82, del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, *Regolamento di polizia mortuaria*, il quale ha, da ultimo, spostato la competenza ad autorizzare la cremazione dal prefetto al sindaco. Quest'ultima disciplina è stata integralmente abrogata e sostituita dagli artt. 78-81 del nuovo *Regolamento di polizia mortuaria*, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285⁶⁶, nel quale si specifica che la cremazione deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria del defunto, o, in mancanza, del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo, purché sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero sulla base dell'iscrizione ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. A seguito dell'entrata in vigore della legge 30 marzo 2001, n. 130, *Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*, la succitata autorizzazione deve essere rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si è verificato il decesso⁶⁷, mentre per i minori e gli interdetti, viene in rilievo la volontà dei loro legali rappresentanti.

Tra le norme del vigente regolamento di polizia mortuaria, si segnala, in particolare, l'art. 80, comma sesto, il quale prevede che ogni cimitero debba disporre di un

⁶⁵ Si sottolinea, in particolare, l'art. 77, abrogato, insieme con l'intero R.D. 11 gennaio 1891, n. 42, dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212, il quale così disponeva:

«Le urne cinerarie possono essere deposte, a mente dell'art. 59 della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nei colombari o nelle sepolture private dei cimiteri, oppure nei templi, negli ospedali, negli ospizi o negli istituti, purché in sito conveniente e di proprietà o affidato alla custodia di un ente morale legalmente riconosciuto, e dietro richiesta o consenso della famiglia e dell'ente morale stesso.

Tale consegna si farà constare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane nell'archivio del concessionario dell'ara crematoria, l'altro presso il custode del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero ed il terzo viene trasmesso all'ufficio dello stato civile».

⁶⁶ Si veda, per un commento critico al regolamento, **D. RODRIGUEZ**, *Riflessioni medico-legali sul regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285*, in *Rivista italiana di medicina legale* 12, n. 1 (1991), pp. 55-92.

⁶⁷ Si vedano, per un commento, **P. BECCHI**, *Cremazione (con dispersione) per tutti? A proposito della legge n. 130 del 2001*, in *Politica del diritto*, n. 1 (2002), pp. 177-190; **IDEM**, *Cremazione e dispersione delle ceneri. Una panoramica generale alla luce delle disposizioni vigenti*, in *Lo Stato Civile Italiano* 101, n. 1 (2005), pp. 11-13; n. 2 (2005), pp. 100-102; n. 3 (2005), pp. 174-178; n. 4 (2005), pp. 247-248.



«cinerario comune»⁶⁸ per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione».

Si tratta, in altre parole, di quello stesso «accumulo commisto» di cui il cardinal Zuppi si domandava la legittimità, dal punto di vista del diritto canonico. La risposta positiva del cardinal Fernández, fondata sul fatto che «la resurrezione non implica il recupero delle identiche particelle di materia che formavano il corpo dell'essere umano», aprirebbe, quindi, alla possibilità di unire insieme le ceneri di più fedeli, all'interno di appositi spazi da realizzarsi all'interno delle «chiese-colombari», magari in una cripta o nelle vicinanze dell'altare. Tale eventualità potrebbe sorgere per una questione eminentemente pratica, ovvero la sistemazione delle ceneri di tutti quei defunti nel momento in cui il contratto di deposito dell'urna cineraria all'interno della chiesa non fosse più rinnovato oppure non vi siano più familiari che possano provvedervi, anche al fine di consentire di liberare cellette in cui ospitare le ceneri di altri defunti.

Inoltre, occorre richiamare l'attenzione anche sull'art. 81 del succitato regolamento, il quale si pone in diretta attuazione dell'art. 343 del Testo unico delle leggi sanitarie, laddove stabilisce che la consegna dell'urna cineraria debba risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile. Questa disposizione, letta congiuntamente all'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, costituisce, così come affermato anche dal Consiglio di Stato in un parere, emanato nell'ambito di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, «una compiuta disciplina delle modalità di affidamento a privati»⁶⁹, anche diversi dai familiari, atteso che il regolamento, che doveva essere emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, non è mai stato adottato.

Quanto ai costi, l'art. 12, comma quarto, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, *Provvedimenti urgenti per la finanza locale*, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualificava la cremazione quale «servizio pubblico gratuito», mentre attualmente, ai

⁶⁸ S. SCOLARO, *Manuale di polizia mortuaria, La disciplina nazionale e regionale*, II ed., Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2017, versione ampliata in formato digitale, p. 270, definisce il «cinerario comune» come «un manufatto destinato alla raccolta e conservazione senza limiti temporali e con modalità collettiva, cioè senza distinzione individuale, ma promiscuamente delle ceneri provenienti dalla cremazione per le quali:

a) vi sia stata espressa volontà del defunto per tale forma di dispersione, oppure,
b) i familiari non abbiano provveduto a darvi altra sistemazione».

⁶⁹ Cons. Stato, Sez. I, parere 29 ottobre 2003, n. 2957, richiamato e commentato da P. BECCHI, *Cremazione e dispersione delle ceneri. Una panoramica generale alla luce delle disposizioni vigenti*, in *Lo Stato Civile Italiano* 101, n. 4 (2005), pp. 247-248.



sensi dell'art. 5 della legge 30 marzo 2001, n. 130, essa è soggetta al pagamento di una tariffa.

All'esito delle modifiche costituzionali introdotte con la legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, si è verificata una proliferazione di normative regionali in materia di polizia mortuaria, le quali sono state per lo più emanate invocando come propria base giuridica l'art. 117, comma terzo, cost., ovvero la legislazione concorrente in materia di "tutela della salute", anziché farle rientrare nell'ambito delle competenze esclusive residuali delle Regioni, ai sensi del successivo comma quarto⁷⁰. In ogni caso, la tendenza sinora riscontrata è stata quella per cui, in materia di cremazione e di polizia mortuaria, le Regioni hanno inteso dettare quantomeno una disciplina di dettaglio, nel quadro dei principi che si possono rinvenire di volta in volta nel R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, nel D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 o nella legge 30 marzo 2001, n. 130.

Senza volerci pronunciare circa l'utilità pratica della moltiplicazione di tutte queste normative, ovvero di leggi e regolamenti attuativi, adottati in materia di cremazione e polizia mortuaria da parte di Regioni e Province Autonome⁷¹, ci limitiamo ad evidenziare che:

⁷⁰ S. SCOLARO, *Manuale di polizia mortuaria*, cit., versione cartacea, pp. 22-23. In questo stesso senso, si vedano anche P. CAVANA, *La morte e i suoi riti: mutamenti culturali ed evoluzione legislativa in Italia*, in *Il diritto ecclesiastico* 120, n. 1 (2009), pp. 38-39, che sottolinea come lo Stato abbia perso la potestà regolamentare in materia di tutela della salute, e A. GIANFREDA, *Tra terra e cielo*, cit., pp. 198-199, la quale fa riferimento anche alla tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico (competenze esclusive dello Stato) e alla tutela della salute e al governo del territorio (competenze concorrenti tra Stato e Regioni). Altre competenze che possono venire in rilievo sono la tutela della concorrenza e l'organizzazione e ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (competenze esclusive dello Stato). In ogni caso, come giustamente sottolinea D. FOGLI, *I luoghi della cremazione. Leggi e proposte*, cit., p. 297, il Governo non ha provveduto – quantomeno nella maggior parte dei casi, precisiamo noi – ad impugnare le leggi regionali, emanate in materia di polizia mortuaria e di cremazione, con ciò ritenendole implicitamente legittime. Nei pochi casi in cui l'ha fatto (ad esempio, con riguardo ad alcune norme in materia di polizia mortuaria contenute nel *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità* della Lombardia), la Corte cost., sent. 9-30 luglio 2020, n. 180, par. 4.1 del considerato in diritto, ha preteso che venisse specificata la normativa di rango primario e i principi da essa desumibili, di cui il regolamento di polizia mortuaria costituirebbe la normativa interposta violata. Un altro caso di impugnativa, avente ad oggetto la legislazione pugliese in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri, si è concluso con Corte cost., sent. 23 luglio 2011, n. 166, ed è stato accolto, in quanto la Regione aveva inteso derogare alla distanza minima di 200 metri dal centro abitato prevista per i cimiteri, fuori dai casi e dalle modalità di cui all'art. 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, ritenuto «espressione di un principio fondamentale della materia concorrente "tutela della salute", ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.». Infine, con riguardo alle normative calabresi e siciliane, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha, infine, rinunciato ai ricorsi, con conseguente estinzione dei processi, per intervenute modifiche o abrogazioni alle disposizioni di polizia mortuaria impuginate (Corte cost., ord. 19 luglio 2019, n. 193; ord. 22 febbraio 2021, n. 26; ord. 7 maggio 2021, n. 94).

⁷¹ Nell'adottare normative in materia di cremazione, le Regioni e le Province Autonome hanno seguito quattro diversi modelli:

- 1) adottare leggi specifiche sulla cremazione: Bolzano (L.P. 19 gennaio 2012, n. 1, *Disposizioni in materia cimiteriale e di cremazione*); Campania (L.R. 9 ottobre 2006,



- 1) alcune Regioni – l’Emilia-Romagna e il Lazio – fanno esplicitamente riferimento alla possibilità che la conservazione delle ceneri possa avvenire in luoghi diversi sia dal cimitero sia dal luogo di privata dimora dell’affidatario, rinviando, in materia, all’approvazione di regolamenti comunali che disciplinino «le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario»⁷²;
- 2) il Friuli-Venezia Giulia, rifacendosi implicitamente all’art. 80, comma terzo, del *Regolamento di polizia mortuaria*, ricorre alla locuzione «cimitero d’urne» per definire «il luogo, situato all’interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione d’uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie», con ciò intendendo, a nostro avviso, un luogo

n. 20, *Regolamentazione per la cremazione dei defunti e di loro resti, affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione*); Liguria (L.R. 4 luglio 2007, n. 24, *Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri*, e L.R. 10 luglio 2020, n. 15, *Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumulazione degli animali di affezione*); Piemonte (L.R. 31 ottobre 2007, n. 20, *Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri*); Puglia (L.R. 15 dicembre 2008, n. 34, *Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri*); Sicilia (L.R. 17 agosto 2010, n. 18, *Disposizioni in materia di cremazione delle salme e di conservazione, affidamento e/o dispersione delle ceneri*); Toscana (L.R. 31 maggio 2004, n. 29, *Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti*); Trento (L.P. 20 giugno 2008, n. 7, *Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale*); Valle d’Aosta (L.R. 23 dicembre 2004, n. 37, *Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione*).

- 2) inserire disposizioni sulla cremazione nell’ambito di più ampie normative in materia di polizia mortuaria: Abruzzo (L.R. 10 agosto 2012, n. 41, *Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*); Basilicata (L.R. 31 maggio 2016, n. 11, *Norme in materia funeraria e cimiteriale e di cimiteri per animali d’affezione*); Calabria (L.R. 29 novembre 2019, n. 48, *Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria*); Emilia-Romagna (L.R. 29 luglio 2004, n. 19, *Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*); Friuli-Venezia Giulia (L.R. 21 ottobre 2011, n. 12, *Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria*); Marche (L.R. 1° febbraio 2005, n. 3, *Norme in materia di attività e servizi necroscopici funebri e cimiteriali*); Molise (L.R. 12 novembre 2013, n. 19, *Dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti*); Sardegna (L.R. 2 agosto 2018, n. 32, *Norme in materia funebre e cimiteriale*); Veneto (L.R. 4 marzo 2010, n. 18, *Norme in materia funeraria*).
- 3) inserire disposizioni sulla cremazione nell’ambito di più ampie normative in materia di tutela della salute: Lombardia (L.R. 30 dicembre 2009, n. 33, *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*); Umbria (L.R. 9 aprile 2015, n. 11, *Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*).
- 4) inserire disposizioni sulla cremazione all’interno delle leggi di bilancio: Lazio (art. 162 della L.R. 28 aprile 2006, n. 4, *Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006*).

⁷² Il riferimento è all’art. 11, comma quarto, della L.R. Emilia-Romagna, 29 luglio 2004, n. 19, *Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*, e all’art. 162, comma quinto, della L.R. Lazio 28 aprile 2006, n. 4, *Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006*.



diverso dalle cappelle o dai templi di cui all'art. 343 del Testo unico sanitario. Più restrittiva ancora appare la legislazione pugliese, in forza della quale «le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad associazione per la cremazione costruiti in aree avute in concessione dal comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione»;

- 3) la Calabria prevedeva espressamente la possibilità che l'affidatario potesse rinunciare all'affidamento dell'urna e conferirla «a un cimitero di sua scelta o presso edifici destinati alla custodia di urne per la conservazione, facendosi carico dei relativi oneri»⁷³, purché comunicasse «l'avvenuto conferimento dell'urna al comune di partenza e a quello di destinazione, per le necessarie registrazioni». Tale disposizione è stata, però, abrogata nel 2020 e non è più in vigore;
- 4) altre – come la Liguria, la Sardegna, l'Umbria e il Veneto – stabilendo che l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per «la conservazione in cimitero, per l'affido familiare [conservazione in ambito privato] o per la dispersione», sembrerebbero precludere ulteriori e differenti opzioni;
- 5) altre, come la Provincia Autonoma di Bolzano, la Campania e la Toscana, affermano che «qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestarne la volontà, può essere soggetto affidatario dell'urna cineraria», rendendo, così, possibile la nomina dell'ente gestorio del colombario situato all'interno della chiesa quale soggetto affidatario delle ceneri;
- 6) altre Regioni non prevedono nulla in proposito o si limitano genericamente a fare riferimento all'affidamento delle ceneri agli aventi titolo, oppure, come nel caso della Provincia Autonoma di Trento, «ai soli familiari per essere custodite nella propria abitazione». In Toscana e, con una formulazione non molto dissimile, in Valle d'Aosta, si stabilisce che l'urna cineraria possa essere: a) tumulata; b) inumata; c) conservata all'interno del cimitero; d) consegnata al soggetto affidatario, senza contemplare ulteriori possibilità;
- 7) laddove si afferma, infine, – come in Abruzzo e in Basilicata – che occorre comunicare al Comune ovvero all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione «qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata», sembrerebbe implicitamente ammissibile che

⁷³ Il riferimento è all'art. 16, comma settimo, della L.R. 29 novembre 2019, n. 48, *Disposizioni in materia funeraria e polizia mortuaria*, articolo integralmente abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. c), della L.R. 2 luglio 2020, n. 14, *Materia funeraria e di polizia mortuaria. Modifiche alla legge regionale 48/2019 e abrogazione della legge regionale 53/2019*.



l'affidatario possa trasferire a terzi l'urna cineraria, affinché sia conservata in specifici luoghi a ciò attrezzati.

Nel complesso, ci pare di poter affermare che le legislazioni regionali non sono, di per sé e tranne qualche specifica eccezione, espressamente contrarie alla creazione di colombari o cinerari in luoghi diversi dai cimiteri, come possono essere le chiese. Ciò che può, in concreto, creare problemi è piuttosto il silenzio in materia di affidamento delle ceneri a soggetti terzi, diversi dai familiari, come nel caso dell'ente gerente questo speciale "colombario ecclesiastico"⁷⁴, e che può essere interpretato sia come implicito assenso sia come diniego rispetto a questa soluzione⁷⁵.

Ci pare, in ogni caso, potenzialmente discriminatorio che risposte positive o negative al problema che qui ci occupa siano rimesse a decisioni differenziate e magari anche contrastanti tra loro, adottate da Regioni o da Comuni diversi, ai cui regolamenti alcune Regioni hanno demandato la disciplina della questione. Una situazione così variegata stride con la necessità di procedere alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»⁷⁶, nonché alla definizione dello «ordinamento civile e penale», ambedue competenze esclusive dello Stato a mente dell'art. 117, comma secondo, lett. m) e l), cost. Senza una qualche precisazione a livello nazionale, dunque, le conseguenze potrebbero rivelarsi alquanto paradossali: ciò che sarebbe possibile in una Regione o in un Comune, potrebbe non esserlo a pochi km di distanza, oltrepassato un qualche confine amministrativo. Altrimenti, a coloro che desidererebbero collocare le proprie ceneri in una chiesa, non resterebbe che disporre in vita in quale "colombario-luogo di culto" sistemare la propria urna cineraria, purché risulti situato in un Comune, anche diverso da quello di residenza, in cui tale forma di affidamento sia prevista dal regolamento comunale e sia ammessa dalla Regione di competenza.

⁷⁴ C. CHENIS, *Evangelizzare la cremazione per un'icona della Chiesa*, cit., pp. 757-760, afferma che, tra i destinatari prescelti cui affidare le ceneri ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 130, «dovrebbero poter figurare anche le istituzioni ecclesiastiche», «al fine di custodire le ceneri mortali in cappelle di pertinenza ecclesiastica per libera scelta testamentaria dei singoli soggetti di legge».

⁷⁵ S. SCOLARO, *Manuale di polizia mortuaria*, cit., versione cartacea, p. 394, con riguardo alla «possibilità di raccogliere le urne cinerarie in ambienti diversi da quelli cimiteriali, ad esempio in chiese o altri edifici di culto non più officiati o in centri di aggregazione e di vita sociale, in cui la presenza del ricordo dei defunti potesse essere non rigidamente separata dall'ambiente di vita», ritiene che si tratti di «proposte che tendono a fornire una diversa visione dei rapporti tra le relazioni di vita e la memoria dei defunti e che richiedono interventi e modifiche normative, ma è opportuno farne comunque cenno per il loro carattere di innovatività e positività».

⁷⁶ In questo senso, si veda la Circolare SEFIT FederUtility n. 4305 del 15 dicembre 2014, *Caratteristiche dei modi e dei luoghi di sepoltura e di affidamento di urna cineraria*, consultabile sul sito: https://www.funerali.org/wp-content/uploads/File/Circolari/cx01412150_1.pdf, pp. 4-5, la quale critica l'adozione di leggi e regolamenti regionali in materia di affidamento delle urne cinerarie, in quanto possono dare vita ad interventi disarmonici quando, invece, sarebbe opportuno fare riferimento alla sola disciplina statale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130.



Per evitare questa situazione di incertezza e di discriminazione, occorrerebbe muoversi su due piani diversi, ovvero la Conferenza Episcopale Italiana dovrebbe preoccuparsi di sollevare la questione a livello apicale, avanti le competenti autorità statali, mentre, come è stato giustamente osservato anche dalla Commissione *Cinerarium*, le diocesi dovrebbero attivarsi nel dialogo con le autorità regionali, al fine di sensibilizzarle circa la possibilità di adottare una normativa attuativa e non contrastante con l'art. 343 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, in modo che una soluzione, al momento soltanto teoricamente possibile, possa effettivamente diventare realtà in ogni Regione e Provincia Autonoma.

Un'eventuale normativa legittimante tale pratica non dovrebbe, ovviamente, valere soltanto per le chiese cattoliche, ma per gli edifici di culto di tutte le confessioni religiose, specialmente quelle che promuovono tra i propri fedeli la cremazione dei corpi e che potrebbero essere eventualmente interessate ad offrire, direttamente o indirettamente, il servizio di conservazione delle ceneri. L'unica condizione, veramente fondamentale, è far sì che tali luoghi, opportunamente adattati, possano offrire le medesime garanzie dei cimiteri, dal punto di vista della sicurezza da ogni forma di profanazione e del rispetto delle normative igienico-sanitarie. Trattandosi, tuttavia e nella maggior parte dei casi, almeno per quanto riguarda i beni della Chiesa cattolica, di beni culturali sottoposti a vincolo, sarà necessario richiedere e ottenere le autorizzazioni per lavori od opere e per il mutamento – seppur parziale – di destinazione d'uso richieste dal combinato disposto degli artt. 20-21 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Infine, sarebbe auspicabile che tali interventi non venissero affidati a progettisti scelti in autonomia dalle diocesi, ma a seguito di concorsi internazionali di idee e di una valutazione da parte di una commissione interdisciplinare di esperti, in grado di garantire soluzioni non banali, ma la cui qualità possa essere valutata dal punto di vista architettonico, teologico, liturgico e pastorale.

4 - Prospettive per l'utilizzo delle chiese cattoliche come colombari

Come si è avuto modo di rilevare e in linea di prima approssimazione, la creazione di colombari all'interno di chiese e altri luoghi sacri non è, di per sé, vietata dal diritto canonico⁷⁷ né, tanto meno, dal diritto statale, nonostante i silenzi e le ambiguità sussistenti a livello regionale.

La soluzione delle "chiese-colombari", per il momento soltanto teoricamente ipotizzata, avrebbe il pregio di mantenere, da una parte, il carattere sacro delle chiese, ovvero di luoghi «destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione» (can.

⁷⁷ A nostro avviso, il riferimento al can. 1242, che vieta la sepoltura di cadaveri nelle chiese (*In ecclesiis cadavera ne sepeliantur, nisi agatur de Romano Pontifice aut Cardinalibus vel Episcopis dioecesanis etiam emeritis in propria ecclesia sepeliendis*), non pare rilevante, in quanto la norma utilizza il termine «cadavera», cosa che le urne contenenti le ceneri dei defunti tecnicamente non sono.



1205), e, dall'altra, di offrire una nuova funzione d'uso a beni altrimenti vieppiù sovrabbondanti rispetto alle esigenze religiose della popolazione.

Il tema non è del tutto nuovo, in quanto è già stato delineato, quantomeno nei suoi tratti fondamentali, in uno studio promosso dalla diocesi di Padova⁷⁸, città nella quale si è originato un contenzioso in materia, giunto sino alla Corte di giustizia dell'Unione europea⁷⁹. Nello specifico, un ricorso pregiudiziale proposto dal T.A.R. Veneto ha sollevato una questione di compatibilità con gli artt. 49 (libertà di stabilimento) e 56 (restrizioni alla libera circolazione di servizi) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) di una disposizione, contenuta all'interno del regolamento comunale dei servizi cimiteriali, che vietava l'affidamento a terzi dell'urne cinerarie e l'obbligo di conservazione delle stesse presso l'abitazione dell'affidatario⁸⁰. La soluzione della Corte, favorevole alla parte attrice, ovvero un'impresa privata che voleva attivare un servizio di conservazione delle ceneri alternativo a quello offerto dal cimitero comunale, apre alla possibilità che anche un ente ecclesiastico (ad es., una diocesi, una parrocchia, una comunità religiosa), proprietario di una chiesa inutilizzata o sottoutilizzata, possa decidere di riadattarla e adibirla direttamente, oppure indirettamente, dandola in gestione a terzi, a luogo di conservazione delle ceneri dei fedeli che lo desiderino. Il dispositivo della sentenza è, sul punto, perentorio:

⁷⁸ G. DI DONNA, C. SENO, *Chiese cimiteriali - Lo studio della diocesi di Padova*, in A. Alessio (a cura di), *La valorizzazione del patrimonio ecclesiastico. Presentazione degli Atti del Convegno "Dio non abita più qui?", su dismissione e riuso di Chiese. Status quaestionis nella Chiesa italiana*, Koinè Ricerca, 27 ottobre 2020, pp. 67-79, consultabile sul sito: https://www.koinexpo.com/koinex/pdf/atti_convegno_valorizzazione.pdf.

⁷⁹ CGUE, Sez. III, sent. 14 novembre 2018, *Memoria Srl contro Comune di Padova*, C-342/17, ECLI:EU:C:2018:906.

⁸⁰ L'art. 52, commi terzo, quarto e decimo, del regolamento dei servizi cimiteriali del Comune di Padova, oggetto del contendere, così disponeva:

«3. Non è in nessun caso consentito all'affidatario demandare a terzi la conservazione dell'urna cineraria. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto.

4. È fatto obbligo di conservare l'urna esclusivamente presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili profanazioni o sottrazioni. [...]

10. Oltre a quanto previsto dal quarto comma, in nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere finalità lucrative, e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale. Tale divieto vale anche in caso di espressa volontà manifestata in vita dal defunto».



“L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che vieta, anche contro l’espressa volontà del defunto, all’affidatario di un’urna cineraria di demandarne a terzi la conservazione, che lo obbliga a conservarla presso la propria abitazione, salvo affidarla ad un cimitero comunale e, inoltre, che proibisce ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale”.

Sulla base di questa pronuncia, il T.A.R. Veneto⁸¹ prima e il Consiglio di Stato⁸² poi hanno dato ragione alla società ricorrente, annullando il regolamento patavino e legittimando l’attività, effettuata a scopo di lucro, di posizionamento e gestione, in luoghi diversi dai cimiteri, di “dimore cinerarie”. La società ha, quindi, provveduto ad installare in chiese e in altri edifici, sparsi sul territorio nazionale⁸³, strutture artistiche rivestite in mosaico, al cui interno posizionare le urne cinerarie.

Una siffatta prospettiva determinerebbe una positiva e non trascurabile conseguenza, ovvero quella di rendere perseguibile una sostenibilità economica di lungo periodo all’intervento, in quanto la conservazione delle urne potrebbe essere condizionata al pagamento di un canone in favore dell’ente gestore, il quale dovrebbe, a sua volta, corrisponderne una parte all’ente ecclesiastico proprietario dell’edificio, laddove tali enti non coincidessero⁸⁴. Questa soluzione troverebbe, peraltro, la propria base giuridica in un’interpretazione teleologica dell’art. 343 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, pur sempre in vigore, che legittima la conservazione delle ceneri in templi o colombari privati. Trattandosi, tuttavia, di una normativa di rango secondario, derogabile dalle singole normative regionali⁸⁵, sarebbe opportuno che lo Stato

⁸¹ T.A.R. Veneto, Sez. II, sent. 4 febbraio 2020, n. 128, ha statuito, alla luce del pronunciamento della Corte di giustizia, che: «deve ritenersi illegittimo un divieto che proibisca ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale».

⁸² Cons. Stato, Sez. VII, sent. 14 dicembre 2022, n. 10973, ha confermato quanto statuito dal T.A.R. Veneto.

⁸³ Si vedano i siti: <https://www.memoriasrl.it> e <https://www.luoghidellamemoria.com>, che fanno riferimento a progetti e alla realizzazione di luoghi di conservazione delle ceneri a Chioggia (VE), Frattamaggiore (NA), Monselice (PD), Napoli e Roma.

⁸⁴ C. TILOCA, A. ZANGARI, *Grabeskirche – The graves-church: a new model for “neighborhood cemeteries”?*, cit., p. 240, riporta, come esempio, il caso della St. Bartolomäus Grabeskirche a Colonia, dove possono essere conservate fino a 800 urne, dietro il pagamento di un canone di €3.000 per un periodo di 20 anni.

⁸⁵ In questo senso, si veda A. GIANFREDA, *Tra cielo e terra*, cit., p. 199, la quale cita Corte cost., sent. 9-30 luglio 2020, n. 180, sul riparto di poteri tra Stato e Regioni in materia di competenze concorrenti. Tale sentenza, che si è pronunciata su alcune disposizioni, in materia di polizia mortuaria, del *Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità* della Lombardia, ha stabilito che la Presidenza del Consiglio dei ministri doveva provare «l’asserita idoneità del d.P.R. n. 285 del 1990 ad assurgere al rango di normativa interposta, in grado, quindi, di dettare principi fondamentali vincolanti la potestà legislativa concorrente regionale». Va al riguardo rilevato che il



adottasse una disposizione di principio che ribadisse la legittimità di tale possibilità ovunque a livello nazionale, in modo da eliminare in radice qualsiasi ambiguità interpretativa.

In ogni caso, anche le norme in materia di polizia mortuaria devono essere pur sempre interpretate in conformità alla normativa e alla giurisprudenza europea, che prevalgono, in virtù del principio del primato⁸⁶, sulla disciplina interna, nazionale o regionale che sia. In questo modo, si deve reputare legittimo poter conseguire dall'attività di conservazione delle ceneri, se non addirittura un lucro (inteso come redistribuzione di utili), laddove tale prestazione sia eseguita da un'impresa privata, quantomeno il reimpiego degli eventuali profitti per la manutenzione dell'edificio di culto sede del colombario e per la creazione di altri colombari in altri edifici sacri presenti all'interno della diocesi. Non sarebbe, peraltro, peregrino ipotizzare l'affidamento di queste attività a società o ad enti del Terzo settore di ispirazione cattolica⁸⁷, che potrebbero occuparsi di gestire questo servizio per conto

suddetto regolamento di polizia mortuaria, emanato ai sensi dell'art. 358 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), rientra, di per sé, tra le fonti normative secondarie cui, in quanto tali, "è inibita in radice la possibilità di vincolare l'esercizio della potestà legislativa regionale o di incidere su disposizioni regionali preesistenti (sentenza n. 22 del 2003); e neppure i principî di sussidiarietà e adeguatezza possono conferire ai regolamenti statali una capacità che è estranea al loro valore, quella cioè di modificare gli ordinamenti regionali a livello primario" (sentenza n. 303 del 2003). Le norme regolamentari non possono essere ascritte "all'area dei principi fondamentali" delle materie concorrenti, "in quanto la fonte regolamentare, anche in forza di quanto previsto dall'art. 117, sesto comma, Cost., sarebbe comunque inidonea a porre detti principi" (sentenza n. 92 del 2011) e, quindi, a vincolare il legislatore regionale (sentenza n. 162 del 2004). D'altro canto è anche vero che questa Corte ha ritenuto che gli atti di normazione secondaria possano vincolare la potestà legislativa regionale, ma solo in ben circoscritte ipotesi, ovvero quando, "in settori squisitamente tecnici", intervengono a completare la normativa statale primaria (sentenza n. 286 del 2019) e costituiscono "un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale" (sentenza n. 69 del 2018). Unicamente in queste limitate ipotesi il mancato rispetto di atti di normazione secondaria, "nel caso si verta nelle materie di cui al terzo comma dell'art. 117 Cost. e qualora la norma interposta esprima principi fondamentali", può comportare "l'illegittimità costituzionale della norma censurata" (sentenza n. 11 del 2014)».

La questione è particolarmente complessa e richiede, quindi, un'attenta valutazione, disposizione per disposizione, per comprendere a quale competenza, concorrente o esclusiva residuale delle Regioni, essa attiene. Si veda, sul punto, **S. SCOLARO**, *Manuale di polizia mortuaria*, cit., versione cartacea, pp. 24-31.

⁸⁶ Il principio del primato è stato affermato per la prima volta dalla Corte di giustizia nella famosa sentenza 15 luglio 1964, *Costa c. Enel*, Causa 6/64. La Corte costituzionale italiana, nella sentenza 8 giugno 1984, n. 170, ha precisato le conseguenze di tale principio nell'ordinamento giuridico interno, ovvero che, in presenza di norme europee ad effetto diretto, il giudice e l'amministrazione devono disapplicare la norma in contrasto con il diritto europeo (anteriore o successivo).

⁸⁷ **C. CHENIS**, *Evangelizzare la cremazione per un'icona della Chiesa*, cit., p. 765, ritiene conveniente, nell'ambito del «diritto di associazione [di cui all'art. 2 della legge 30 marzo 2001, n. 130] per coloro che desiderano procedere dopo la morte alla cremazione delle proprie spoglie mortali», «l'erezione di associazioni cattoliche, al fine



della diocesi, e che potrebbero rappresentare la versione moderna e aggiornata di quegli «enti morali» cui fa riferimento l'art. 343 del Testo unico delle leggi sanitarie⁸⁸. A questo riguardo, appare interessante segnalare alcune esperienze oltreoceano⁸⁹, dove sussistono veri e propri servizi di onoranze funebri diocesani, che offrono tumulazioni, inumazioni e cremazioni conformi alla dottrina cattolica e che sono sottoposti alle direttive del Vescovo⁹⁰.

Attorno a queste tematiche anche l'arcidiocesi di Milano ha avviato una prima riflessione, mediante l'approvazione di un Direttorio Diocesano per la Celebrazione delle Esequie⁹¹, il quale, al n. 22, fornisce una chiara definizione di chiese cimiteriali, quali:

“oratori e chiese non parrocchiali, cripte, atrii di chiese parrocchiali o spazi adiacenti ad esse, che possano diventare, per espressa disposizione dell'Arcivescovo (che deroghi al divieto di cui al can. 1242), luoghi allestiti per la deposizione delle urne cinerarie. Essi non sono da intendersi come alternativi ma complementari ai cimiteri, che rimangono i luoghi comuni della sepoltura delle ceneri. I parroci, col parere del Consiglio Pastorale, valuteranno con prudenza l'identificazione di simili spazi nell'ambito del territorio parrocchiale, in accordo col Vicario Episcopale di Zona e con la collaborazione dei competenti Uffici della Curia (Servizio di Pastorale Liturgica, Ufficio per i Beni Culturali, Ufficio Amministrativo diocesano). Sarà poi l'Arcivescovo, secondo le vigenti disposizioni canoniche, a disporre in merito”⁹².

Laddove questa strada fosse intrapresa con decisione dalle diocesi italiane, sarebbe opportuno percorrerla nell'ambito di un processo “sinodale” a livello intra-ecclesiale, che coinvolga non solo tutti gli uffici diocesani competenti, ma anche le comunità, circa il senso della morte nella società contemporanea. La preferenza della Chiesa per la sepoltura in cimitero in luogo della dispersione o della conservazione

di favorire l'espletamento delle procedure per la cremazione in modo congruo ad un'eventuale prassi ecclesiale. Siffatte associazioni dovrebbero poter applicare un tariffario approvato dalle autorità pubbliche competenti con eventuali proventi anche per gli enti ecclesiastici depositari».

⁸⁸ S. SCOLARO, *Manuale di polizia mortuaria*, cit., versione cartacea, p. 391, interpreta, invece, tale riferimento alle «associazioni riconosciute aventi tra i propri scopi quello della cremazione» e «altri enti che siano titolari di concessioni cimiteriali, quando il defunto avesse titolo ad essere accolto nelle cappelle o nei templi funerari sulla base dell'ordinamento dell'ente morale e dell'atto di concessione».

⁸⁹ Sull'esperienza americana, si veda un testo ormai classico, ovvero J. MITFORD, *The American Way of Death*, Simon and Schuster, New York, 1963, tradotto in italiano come *Il sistema di morte americano*, Rizzoli, Milano, 1964, e, in particolare, sulla cremazione, pp. 148-158.

⁹⁰ Un esempio è riscontrabile nel *Catholic Funeral & Cemetery Services of the Diocese of Sacramento*, di proprietà della diocesi californiana. Con specifico riguardo al servizio di cremazione, si veda il sito: <https://www.cfcsacramento.org/catholic-cremation/>.

⁹¹ **ARCIDIOCESI DI MILANO**, *Direttorio Diocesano per la Celebrazione delle Esequie*, Allegato al Decreto Arcivescovile del 23 giugno 2017 (Prot. Gen. n. 01459/17), consultabile sul sito: <https://www.chiesadimilano.it/wp-content/uploads/sites/83/2017/10/DIRETTORIO-ESEQUIE-5.pdf>.

⁹² *Ivi*, n. 22, pp. 7-8.



domestica delle ceneri si fonda, oltre che su motivazioni di carattere teologico, anche su ragioni legate al processo di elaborazione del lutto e al mantenimento di una qualche forma di “senso comunitario della morte”. Il cimitero, inteso quale luogo in cui “andare a trovare” i defunti, facilita il mantenimento di una sorta di “dialogo”, di “comunicazione” tra vivi e defunti.

Questo “dialogo” si potrebbe coltivare egualmente all’interno di un “colombario ecclesiastico”, potendosi apporre steli, lastre o altre soluzioni di forma e natura artistica, con le fotografie e i dati anagrafici dei defunti, le cui ceneri sono lì conservate. Inoltre, sul modello delle *Grabeskirchen* tedesche, si potrebbe immaginare di trasformare questi luoghi in “poli di preghiera e di ricordo per i defunti” a livello diocesano, ovverosia luoghi in cui manifestare un’attenzione pastorale specifica intorno ai temi antropologici ed escatologici che affliggono l’uomo contemporaneo, prevedendo non solo la celebrazione regolare dell’eucarestia in suffragio dei defunti le cui ceneri sono ivi conservate, ma anche incontri di meditazione e di studio, concerti di musica sacra e mostre d’arte a tema. Si dovrebbe valutare, inoltre, il ricorso alle migliori tecnologie, prevedendo, ad esempio, l’installazione di totem informativi attraverso i quali accedere a degli archivi digitali, dai quali poter visualizzare fotografie, biografie o pensieri scritti dagli stessi defunti, magari tratti dai loro profili *social*, ovviamente laddove vi sia il consenso dei rispettivi parenti⁹³.

Non tutte le chiese, però, si prestano ad ospitare al loro interno dei colombari: occorrerà, dunque, procedere con attente e ponderate considerazioni architettoniche, liturgiche e pastorali. Magari si potrebbero considerare, in prima battuta, oltre alle chiese genericamente in disuso o chiuse, anche quelle chiese non parrocchiali⁹⁴ in cui la preghiera per i defunti è sempre stata particolarmente sentita, a motivo di una speciale pietà popolare ovvero della loro dedicazione, ad esempio, alla Madonna del Suffragio, oppure chiese già confraternali o appartenenti a comunità religiose, in cui, tra le opere di carità che vi svolgevano, era ricompresa anche la degna sepoltura dei morti e la preghiera di intercessione per le anime dei defunti. Sarebbe bene, infatti, che un tale uso non risultasse del tutto estraneo al luogo, ma

⁹³ Sulle possibilità e i rischi derivanti dall’uso delle nuove tecnologie per il ricordo dei defunti, si veda **D. SISTO**, *La morte si fa social. Immortalità, memoria e lutto nell’epoca della cultura digitale*, Bollati Boringhieri, Torino, 2018; **IDEM**, *Ricordati di me. La rivoluzione digitale tra memoria e oblio*, Bollati Boringhieri, Torino, 2020.

⁹⁴ In senso contrario, favorevole all’installazione delle urne all’interno delle chiese parrocchiali, in modo che «la parrocchia [possa] trovare attorno alla pastorale comunitaria e continuativa dei defunti un centro d’interesse per riprendere la visione cristiana della vita e da qui riorganizzare gli altri aspetti pastorali», si veda **C. CHENIS**, *Evangelizzare la cremazione per un’icona della Chiesa*, cit., p. 771, il quale, alle pp. 776-780, riporta la traduzione in lingua italiana della normativa adottata dalla diocesi di Oviedo in Spagna, nella quale, però, si stabilisce che gli ossari-colombari siano costruiti non all’interno delle chiese, bensì «in locali annessi a luoghi sacri» e ipotizza una gestione economica in capo direttamente alla parrocchia, all’istituto di vita consacrata o alla società di vita apostolica che preveda la corresponsione di una percentuale degli introiti alla diocesi.



potesse, al contrario, ricollegarsi ad antiche prassi e tradizioni, ravvivandone il peculiare *genius loci*, in una sorta di *trait d'union* che riconnette passato e futuro.

Si comprende, una volta di più, che per procedere con operazioni di questo tipo si renda necessaria la creazione di tavoli di coordinamento previo tra tutte le autorità ecclesiastiche e civili interessate dai processi di uso misto, dimissione e riuso di edifici di culto (diocesi, parrocchie, comuni, regioni, soprintendenze), insieme a tutti i portatori di interesse, al fine di individuare, d'intesa tra di loro, quali possano essere le soluzioni giuridiche e gestionali di volta in volta più opportune e adottare, conseguentemente, i provvedimenti di propria competenza.⁹⁵

Nello specifico, l'interlocuzione con le Regioni appare decisiva, sia al fine di dare attuazione alla già esistente normativa statale sia per adeguare la normativa locale alla giurisprudenza europea autorizzando, laddove non lo sia ancora espressamente oppure sia implicitamente vietata, la conservazione delle ceneri in un luogo diverso dal cimitero ovvero dall'abitazione dei familiari superstiti.

La prima Regione che si è attivata è stata proprio l'Emilia-Romagna, che, di recente, con la legge regionale 14 giugno 2024, n. 7, *Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la Sessione europea 2024. Altri interventi di adeguamento normativo*, è intervenuta puntualmente sulla disciplina funeraria e di polizia mortuaria vigente, al fine di rendere possibile la creazione di cinerari da parte di «soggetti privati». La realizzazione di tali strutture, sottoposta ad autorizzazione da parte dei Comuni, è ritenuta sempre compatibile con gli strumenti urbanistici, laddove esse siano situate in ambiti urbanistici idonei ad ospitare «attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto»⁹⁶, e, quindi, anche all'interno delle chiese.

⁹⁵ Si veda, sul punto, **D. DIMODUGNO**, *Gli edifici di culto come beni culturali in Italia. Nuovi scenari per la gestione e il riuso delle chiese cattoliche tra diritto canonico e diritto statale*, Università degli Studi di Torino, Torino, 2023, pp. 291-293.

⁹⁶ La proposta prevede di aggiungere all'art. 4 della L.R. 29 luglio 2004, n. 19, *Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*, un comma 4-bis, onde stabilire che:

«I cinerari, quali strutture deputate alla raccolta e conservazione di urne cinerarie, sono realizzabili anche da parte di soggetti privati, autorizzati a norma dell'articolo 6, all'esterno delle aree cimiteriali, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 bis».

Inoltre, è stato introdotto l'art. 14-bis, rubricato «Localizzazione urbanistica delle strutture per il commiato e dei cinerari», il quale prevede che:

«1. Il Piano Urbanistico Generale dei Comuni individua gli ambiti idonei all'ubicazione delle strutture per il commiato di cui all'articolo 14 e dei cinerari di cui all'articolo 4, comma 4 bis.

2. Sono comunque compatibili con l'ubicazione delle strutture per il commiato e dei cinerari gli ambiti nei quali gli strumenti urbanistici ammettono l'ubicazione di attrezzature e spazi collettivi riguardanti il culto.

3. Anche per i cinerari valgono, in ogni caso, i divieti e le possibilità di collocazione previsti per le strutture per il commiato di cui all'articolo 14, comma 5.

4. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione delle urne cinerarie in condizioni analoghe a quelle dei cimiteri comunali.

5. In caso di cessazione dell'attività, l'impresa funeraria ha l'obbligo di trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o di restituirle ai parenti del defunto».



Volendo cercare di evidenziare qualche spunto critico, occorre, innanzitutto, precisare che un intervento normativo in materia era assolutamente doveroso e opportuno e che, probabilmente, un'accelerazione è stata impressa dall'imminente conclusione anticipata della XI legislatura, a motivo dell'elezione del Presidente della Regione al Parlamento europeo. Tuttavia, l'impressione che emerge dalla lettura di questo testo è che il legislatore regionale abbia redatto queste disposizioni avendo in mente cinerari gestiti da imprese di onoranze funebri *for profit*, come quella che ha promosso il contenzioso giunto sino alla Corte di giustizia dell'Unione europea, piuttosto che cinerari gestiti direttamente da enti religiosi o comunque da enti *non profit*. Ne è chiara traccia il richiamo alla «impresa funeraria», tenuta a «trasferire le urne cinerarie in un cimitero pubblico o restituirle ai parenti del defunto», «in caso di cessazione dell'attività», inserito nell'art. 14-bis, comma quinto, della legge regionale 29 luglio 2004, n. 19, *Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria*. Si tratta – quest'ultima – di una situazione oltremodo disdicevole, che si dovrebbe poter evitare mediante il subentro di un altro soggetto nella gestione del cinerario. In ogni caso, l'espressione utilizzata tradisce l'intenzione di individuare in un'impresa *for profit* il «soggetto privato» che si ritiene possa costruire o gestire questi cinerari, anche all'interno di edifici di culto preesistenti.

Sarebbe stato forse più opportuno procedere con maggiore ponderazione e cautela, coinvolgendo, durante l'iter preparatorio, mediante apposite audizioni, i membri della Commissione “Cinerarium”, i rappresentanti di altre confessioni religiose potenzialmente interessate, nonché delle associazioni di categoria del settore funerario (imprese funebri, società di gestione dei servizi cimiteriali e società per la cremazione), i quali avrebbero potuto presentare i loro rilievi, onde evitare una privatizzazione “fai da te” del servizio di conservazione delle ceneri e, soprattutto, evidenziare le specificità connesse all'installazione di cinerari all'interno di chiese o di altri luoghi di culto.

A questo punto, persa l'occasione per un fruttuoso dialogo previo, spetterà alla Commissione procedere con l'elaborazione di linee guida che, dal punto di vista pastorale e organizzativo, possano inserirsi nell'alveo della nuova legislazione regionale, che adesso legittima l'adibizione di chiese a cinerari. Tra le diverse soluzioni percorribili, si dovrà valutare se non sia meglio optare per una gestione diretta intra-ecclesiale da parte della diocesi ovvero per l'affidamento del servizio a enti del Terzo settore o a imprese funebri, meglio se di chiara ispirazione cattolica, già esistenti o da creare *ex novo*.

Rispetto al servizio che può offrire un privato, la diocesi o un altro ente ecclesiastico dovrebbe poter garantire, oltre a soluzioni di elevata qualità architettonica, anche una specifica cura pastorale sia per le anime dei defunti (messe gregoriane, celebrazioni eucaristiche e altri momenti di preghiera specifici per i defunti le cui ceneri sono conservate all'interno di una determinata chiesa) sia per accompagnare nel lutto i familiari superstiti, nonché canoni pluriennali per la



conservazione delle urne che possano andare incontro anche alle esigenze economiche dei meno abbienti. Inoltre, gli eventuali utili derivanti da questa attività sul lungo periodo non dovrebbero poter essere distribuiti, ma obbligatoriamente reinvestiti per ripagare i costi dei lavori di manutenzione e restauro dell'edificio di culto, per opere di carità e la realizzazione di ulteriori cinerari in altre chiese.

Da questa riflessione riemerge la natura ambivalente delle chiese, che si ritrovano strette tra due poli opposti, nessuno dei quali può dirsi, a nostro avviso, pienamente soddisfacente. Devono essere, infatti, considerati quali "beni privati", se ci si limita a considerare il regime giuridico proprietario prevalente in Italia, dove essi appartengono tendenzialmente ad enti ecclesiastici⁹⁷. Al contempo, dovrebbero essere accostati, se non direttamente ai "beni pubblici", quantomeno ai "beni di interesse pubblico", e ciò per due ordini di ragione: sia in quanto edifici per destinazione aperti a tutti e in cui il culto si esercita «soprattutto pubblicamente» (can. 1214), sia per la valenza pubblicistica degli interessi religiosi di quella parte della popolazione che in essi trovano soddisfazione. Non si devono, infine, dimenticare gli ulteriori interessi, storico-artistici e culturali, di cui sono, il più delle volte, portatori.

Tutto ciò considerato, potrebbe essere utile ripensare alle chiese alla luce della categoria dei "beni comuni"⁹⁸, ovvero «beni che esprimono utilità funzionali all'esercizio di diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona»⁹⁹. Tra i succitati diritti fondamentali, assoluti e inviolabili, dovrebbe essere sicuramente ricompreso anche lo *ius eligendi sepulchrum*¹⁰⁰, ricondotto all'art. 5 c.c.¹⁰¹, mediante il quale la

⁹⁷ Circa l'80% dei 100.000 edifici destinati al culto cattolico stimati esistenti in Italia risulterebbero essere di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Una parte, numericamente limitata ma assai significativa di chiese, ricade però effettivamente tra i beni pubblici, in quanto di proprietà dello Stato, del Fondo Edifici di Culto, degli enti pubblici territoriali e di altri enti pubblici.

⁹⁸ L'idea, affermata da **U. MATTEI**, *Beni comuni. Un manifesto*, Laterza, Roma, 2011, p. 27, con riguardo all'epoca medioevale («Beni comuni erano pure le chiese, edificate con lo sforzo fisico ed economico di tutti e che per la maggior parte della popolazione costituivano i soli luoghi in cui l'esistenza, spesso brutale, potesse elevarsi, magari per poche ore della settimana durante il culto, a una dimensione compatibile con la spiritualità»), è stata ripresa e riattualizzata da **D. DIMODUGNÒ**, *Ecclesiastical properties as common goods. A challenge for the cultural, social and economic development of local communities*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* 16, n. 12 (2022), pp. 11-37.

⁹⁹ La definizione è tratta dalla proposta di articolato, redatta dalla Commissione, nominata con D.M. 21 giugno 2007 e presieduta dal Prof. Stefano Rodotà, il cui testo è stato pubblicato in M.R. Marella (a cura di), *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Ombre corte, Verona, 2012, pp. 161-168.

¹⁰⁰ Si vedano, sul punto, **D. CARUSI**, *Atti di disposizione del corpo*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. III, Treccani, Roma, 1998, pp. 13-14; **S. ROSSI**, *Corpo umano. (Atto di disposizione sul)*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile*, agg. VII, UTET, Torino, 2012, p. 251, che ricostruiscono la disposizione del corpo per il tempo successivo alla morte, con riguardo alla sepoltura e alla cremazione, quale un diritto della persona assoluto e intrasmissibile.

¹⁰¹ L'art. 5 c.c., rubricato «Atti di disposizione del proprio corpo», così dispone:



personalità – religiosa, spirituale o areligiosa – di un individuo ha modo di esprimersi eminentemente, disponendo circa la propria sistemazione *post mortem*¹⁰². Questa interpretazione fornisce un argomento aggiuntivo in favore dell'uso di questi edifici per la conservazione delle ceneri dei defunti, in quanto ne evidenzia ulteriormente il loro intrinseco carattere di “luoghi della memoria”, sia collettiva sia individuale.

L'uso delle chiese come colombari riavvolge i nastri della storia indietro nel tempo e ci fa ritornare all'epoca medioevale, in cui le sepolture private all'interno o nelle vicinanze delle chiese costituivano una prassi ordinaria, al punto che i concetti di “chiesa” e “cimitero” molto spesso coincidevano¹⁰³. Ciò appare, peraltro, pienamente coerente con il disposto di cui al can. 1240 § 1, il quale auspica, in primo luogo, la possibilità di disporre di “cimiteri propri della Chiesa”, e, solo in subordine, di specifici spazi all'interno di cimiteri civili¹⁰⁴, soluzione, quest'ultima, divenuta, invero, prevalente in Italia a seguito della Rivoluzione francese e della legislazione napoleonica, che ha dato vita all'idea moderna di cimitero, gestito dall'autorità civile e costruito fuori dalle città.

All'obiezione che questo sistema – togliendo il “monopolio” delle sepolture ai cimiteri comunali – determinerebbe una sorta di “privatizzazione della morte”, si potrebbe rispondere che un colombario realizzato all'interno delle chiese rappresenterebbe anch'esso un luogo “pubblico”, aperto a tutti, magari persino per più tempo rispetto ai cimiteri, i quali, constando di spazi situati prevalentemente all'aperto, seguono orari di apertura che di norma variano al ritmo delle stagioni, cosa non necessaria in un luogo chiuso. Inoltre, già adesso esistono, all'interno dei cimiteri italiani, reparti speciali per gli appartenenti a determinate confessioni religiose, come il campo ebraico, evangelico o, più di recente, musulmano¹⁰⁵. Non sarebbe, quindi, inopportuno o addirittura discriminatorio ipotizzare che luoghi qualificabili come “sacri” secondo il diritto confessionale

Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica, o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume.

¹⁰² In questo senso, **A. COCCO**, «*Ius effugendi sepulchrum*». Disposizioni in favore (della dispersione) dell'anima, in *Rassegna di diritto civile* 41, n. 2 (2020), p. 547, secondo la quale «la rispondenza ad un bisogno essenziale legittima la valorizzazione della volontà – comunque espressa dal soggetto – da parte dell'ordinamento giuridico, il quale garantisce l'osservanza dei riti disposti dalla religione praticata o, più in generale dettati dalla propria coscienza, ravvisandovi l'esercizio di una fondamentale libertà di pensiero, di coscienza e di religione che trova riconoscimento anche a livello europeo (negli artt. 9 Cedu e 10 Carta di Nizza), pur essendo radicata nella Costituzione italiana (artt. 2 e 19)».

¹⁰³ **P. ARIÈS**, *L'uomo e la morte dal Medioevo a oggi*, cit., pp. 33-105, e partic. pp. 58-63. Si veda anche **IDEM**, *Storia della morte in Occidente*, cit., p. 29, secondo cui la chiesa parrocchiale nel Medioevo comprendeva «navata, campanile, cimitero».

¹⁰⁴ Can. 1240 — § 1. *Coemeteria Ecclesiae propria, ubi fieri potest, habeantur, vel saltem spatia in coemeteriis civilibus fidelibus defunctis destinata, rite benedicenda.*

§ 2. *Si vero hoc obtineri nequeat, toties quoties singuli tumuli rite benedicantur.*

¹⁰⁵ Si vedano, sul punto, **P. CAVANA**, *La morte e i suoi riti*, cit., p. 30; **A. GIANFREDA**, *Tra terra e cielo*, cit., pp. 273-294.



possano accogliere le ceneri di tutti quei fedeli che espressamente lo desiderino. Al contrario, si tratterebbe di favorire il diritto del singolo individuo a ricevere un trattamento *post mortem* conforme alle proprie determinazioni. In questo senso, riteniamo opportuno sottolineare che persino un Paese marcatamente separatista e d'impronta storicamente laica, come è la Francia, ammette nella sua legislazione la possibilità che le ceneri dei defunti siano conservate all'interno di un luogo di culto¹⁰⁶.

In una prospettiva di secolarizzazione sempre più avanzata – che sta contribuendo alla diffusione della pratica della cremazione, anche in ambito cattolico – non appare improbabile ritenere che un numero significativo di fedeli possa essere interessato a che le proprie ceneri possano trovare collocazione all'interno di una chiesa¹⁰⁷. Tale soluzione potrebbe costituire un buon punto di equilibrio, in grado di conciliare diverse sfide del mondo contemporaneo in materia di uso innovativo del patrimonio culturale religioso, in linea con quanto prospettato anche dalle convenzioni internazionali¹⁰⁸. Da una parte, ci si ritrova, infatti, a fronteggiare la sovrabbondanza degli edifici di culto rispetto alle esigenze religiose della popolazione; dall'altra, la necessità, da parte dei proprietari, di garantirne la conservazione, in quanto, nella maggior parte dei casi, si tratta di beni culturali, che non si possono né si devono distruggere, ma che occorre, invece, salvaguardare, anche nell'interesse delle future generazioni. Tali beni potrebbero trovare una nuova vita – sembrerebbe un ossimoro, ma così non è – sviscerando il significato più profondo della morte e affiancando all'apertura per il culto anche la conservazione delle ceneri dei fedeli defunti. Sembrerebbe, *prima facie*, una soluzione radicalmente rivoluzionaria

¹⁰⁶ L'art. L 2223-18-1 del *code général des collectivités territoriales*, introdotto dall'art. 16 della *LOI n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire*, così dispone:

«Après la crémation, les cendres sont pulvérisées et recueillies dans une urne cinéraire munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du défunt et le nom du crématorium.

Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte.

Au terme de ce délai et en l'absence de décision de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet du cimetière de la commune du lieu du décès ou dans l'espace le plus proche aménagé à cet effet visé à l'article L. 2223-18-2».

¹⁰⁷ In questo senso, C. CHENIS, *Evangelizzare la cremazione per un'icona della Chiesa*, cit., p. 769, suggerisce di «costituire cripte cimiteriali nell'ambito della parrocchia dove collocare le urne cinerarie dei fedeli defunti che fanno questa opzione».

¹⁰⁸ Il richiamo è all'art. 11 della Convenzione europea per la salvaguardia del patrimonio architettonico in Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 e ratificata dall'Italia con legge 15 febbraio 1989, n. 93, il quale stabilisce che:

«Ciascuna Parte s'impegna a favorire, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e storiche del patrimonio:

- l'uso dei beni tutelati, tenuto conto delle esigenze della vita contemporanea;
- l'adattamento, qualora ciò si riveli appropriato, di edifici antichi a nuovi usi».



rispetto al modello di “edificio-chiesa” che si è fissato nell’immaginario collettivo, eppure la storia ci dimostra che non sempre è stato così¹⁰⁹.

La questione cruciale che attende la Chiesa nel suo processo di continua riforma è, infatti, di natura semantica e consiste nel riuscire a superare pratiche, preconcetti e stereotipi consolidatisi nell’arco di secoli, sebbene non immutabili, in quanto frutto di contingenze storiche¹¹⁰. Nella nostra società secolarizzata e multiculturale le autorità ecclesiastiche e le comunità dei fedeli si ritroveranno, infatti, costrette a valutare se non sia opportuno attribuire un senso, un significato nuovo alle chiese, intendendole non più quali luoghi destinati esclusivamente per il culto ma, come è già avvenuto in epoca medioevale, quali spazi “multifunzionali”, in cui accogliere al proprio interno anche attività profane e di interesse pubblico, purché compatibili con il loro carattere di luoghi sacri. Allo stesso modo, dovrà proseguire il cammino verso una piena “ritualizzazione”¹¹¹ e “cristianizzazione”¹¹² della pratica della cremazione. Si tratta, in altre parole, di volgere lo sguardo un poco indietro, al passato, e cercare di adattarlo al nostro mutato contesto, affinché «torn[are] all’antico [possa rivelarsi, davvero] un progresso»¹¹³ per tutti.



¹⁰⁹ C. CHENIS, *Evangelizzare la cremazione per un'icona della Chiesa*, cit., p. 770, ricorda che: «Non per nulla negli edifici cultuali – all’interno di cripte, cappelle, pavimenti, pareti – erano collocate tombe di personaggi preclari, oltre che di notabili e di ecclesiastici mentre su altari e pareti erano rappresentati o reliquiati i santi. Ne derivava un’eloquente immagine di Chiesa che, da una parte, infondeva nei fedeli il senso del pellegrinaggio mortale, dall’altra, esprimeva la comunione con i defunti di cui fare suffragio e la comunione dei santi dai quali ottenere intercessione».

¹¹⁰ In questo senso, si veda M.-A. SANTANER, *Polvere o cenere? Sepoltura e cremazione*, cit., p. 25: «L’essere umano non può ripetere all’infinito pratiche alle quali si era prestato spontaneamente all’inizio della sua vita, senza nemmeno tentare di comprenderle, in virtù della forza del passato. Allora mette in discussione tali pratiche. Approfitta della prima occasione per cambiare. Ma il vero bisogno che lo tormenta non sarà per questo soddisfatto. Il vero bisogno non otterrà la sua vera risposta se non il giorno in cui la messa in discussione delle pratiche del passato si tradurrà in ricerca di senso».

¹¹¹ Si esprime in questi termini D. HERVIEU-LÉGER, *Crémation, socialisation et rite*, in *La Maison Dieu* 213 (1998), pp. 63-65. Si veda, inoltre, G. BOSELLI, *Il Rito delle esequie: confessione della fede e umanizzazione della morte*, cit., pp. 66-67.

¹¹² C. CHENIS, *Evangelizzare la cremazione per un'icona della Chiesa*, cit., p. 756, fa riferimento alla «risignificazione in termini cristiani della prassi crematoria».

¹¹³ G. VERDI, *Lettera a Francesco Florimo*, Genova, 5 gennaio 1871, in A. Oberdorfer (a cura di), *Giuseppe Verdi. Autobiografia dalle lettere*, Rizzoli, Milano, 1951, p. 314, conclude una missiva destinata al compositore e musicologo Francesco Florimo con una frase destinata a diventare celebre e ad essere citata anche in contesti diversi da quelli più propriamente musicali, ovvero: «Torniamo all’antico e sarà un progresso».